

Siat *Sail*

Polizza di assicurazione dei Danni all'unità da Diporto

Ed. Gennaio 2020



I - NOTA INFORMATIVA	1 di 9
A - INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE	2 di 9
Informazioni generali.....	2 di 9
Informazioni sulla situazione patrimoniale della Società	2 di 9
B - INFORMAZIONI SUL CONTRATTO.....	3 di 9
Coperture assicurative offerte, limitazioni ed esclusioni.	3 di 9
Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del Rischio.....	4 di 9
Aggravamento e diminuzione del Rischio	5 di 9
Premi	5 di 9
Diritto di Recesso	5 di 9
Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto.....	5 di 9
Legge applicabile al contratto	6 di 9
Regime fiscale	6 di 9
C - INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI	6 di 9
Sinistri – Liquidazione dell'Indennizzo	6 di 9
Reclami	6 di 9
GLOSSARIO	7 di 9
II – CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE	1 di 12
A – CONDIZIONI GENERALI:	2 di 12
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanza del Rischio.....	2 di 12
Art. 2 - Limiti geografici.....	2 di 12
Art. 3 - Pagamento del Premio.....	2 di 12
Art. 4 - Durata e proroga dell'Assicurazione.....	2 di 12
Art. 5 - Variazione nella persona dell'Assicurato e alienazione dell'Unità da diporto.....	3 di 12
a) Sostituzione con altra Unità da diporto	3 di 12
b) Cessione del Contratto.....	3 di 12
c) Risoluzione del Contratto	3 di 12
Art. 6 - Modifiche dell'Assicurazione	3 di 12
Art. 7 - Oneri fiscali	3 di 12
Art. 8 – Foro competente	3 di 12
Art. 9 - Rinvio alle norme di legge	3 di 12
B - CONDIZIONI PARTICOLARI:	4 di 12
Art. 1.1 - Oggetto dell'Assicurazione	4 di 12
Art. 1.2 - Somma Assicurata	4 di 12
Art. 1.3 - Condizioni di operatività	4 di 12
Art. 1.4 - Rischi Assicurati e forme di garanzia.....	5 di 12
Art. 1.5 - Esclusioni.....	6 di 12
Art. 1.6 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro.....	7 di 12
Art. 1.7 - Accertamento del danno	7 di 12
Art. 1.8 - Limite di Indennizzo.....	7 di 12
Art. 1.9 - Perdita totale	7 di 12

Art. 1.10 - Abbandono	8 di 12
Art. 1.11 - Danni parziali	8 di 12
Art. 1.12 - Spese e compenso di assistenza e salvataggio – Spese per la rimozione del Relitto	8 di 12
Art. 1.13 - Franchigie e scoperti.....	8 di 12
Art. 1.14 - Rinuncia alla Rivalsa	9 di 12
Art. 1.15 - Pagamento dell'Indennizzo	9 di 12
Art. 1.16 - Recesso dalla copertura danni all'Unità da diporto.....	9 di 12
CLAUSOLE AGGIUNTIVE.....	10 di 12
Clausola D- Regate veliche.....	10 di 12
Clausola E- Contratti di utilizzo a titolo oneroso.....	10 di 12
Clausola I - Rischi guerra	10 di 12
Clausola J - Rimpiazzo a nuovo oltre 3 anni di età dell'imbarcazione	11 di 12
Clausola K- Altri danni all'Apparato Motore ed all'Impianto Elettrico.....	11 di 12
Clausola L - Perdita di nolo.....	12 di 12
NORME DI LEGGE RICHIAMATE IN POLIZZA	1 di 8
III – INFORMATIVA PRIVACY	1 di 3
Informativa al Cliente sull'uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti.	2 di 3

I – NOTA INFORMATIVA

I - NOTA INFORMATIVA

Nota informativa relativa al contratto di assicurazione Danni "SiatSail - Polizza di Assicurazione dei danni all'Unità da Diporto"

(Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010)

Gentile Cliente,

siamo lieti di fornirLe alcune informazioni relative a SIAT - Società Italiana Assicurazioni e Riassicurazioni p. A. ed al contratto che Lei sta per concludere.

Per maggiore chiarezza, precisiamo che:

- **La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS;**
- **Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza.**

Le clausole che prevedono oneri e obblighi a carico del Contraente e/o dell'Assicurato, nullità, decadenze, esclusioni, sospensioni e limitazioni della garanzia, rivalse, nonché le informazioni qualificate come "Avvertenze" sono stampate su fondo colorato, in questo modo evidenziate e sono da leggere con particolare attenzione.

Per consultare gli aggiornamenti delle Informazioni sull'Impresa di Assicurazione contenute nella Presente Nota informativa, si rinvia al link:

http://www.siat-assicurazioni.com/ita/footer/contatti/dati_societari.html

Siat – Società di Assicurazioni e Riassicurazioni p. A. comunicherà per iscritto al Contraente le altre modifiche del fascicolo informativo e quelle derivanti da future innovazioni normative.

Per ogni chiarimento, l'intermediario assicurativo di fiducia è a disposizione per darLe tutte le informazioni necessarie.

La Nota Informativa si articola in tre sezioni:

- A - INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE**
- B - INFORMAZIONI SUL CONTRATTO**
- C - INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI**

A - INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

- a) SIAT - Società Italiana Assicurazioni e Riassicurazioni p.A., soggetta all'attività di direzione e di coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sez. I al n. 1.00034 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo presso l'IVASS al n. 046.
- b) Sede legale e Sede sociale: Via V Dicembre 3 – 16121 Genova (Italia).
- c) Recapito telefonico 010-55461
 - telefax 010-5546400
 - sito internet: www.siat-assicurazioni.it
 - indirizzo di posta elettronica siat@siatass.com
- d) La Società è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni in base al Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 26/05/1967 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 05/06/1967 n. 138

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale della Società

In base all'ultimo bilancio approvato, relativo all'esercizio 2016, il patrimonio netto dell'Impresa è pari ad € **62.671.761**, con capitale sociale pari ad € 38.000.000 e totalè delle riserve patrimoniali pari ad € **24.671.761**.

L'indice di solvibilità al 31 dicembre 2016, determinato ai sensi della normativa in materia di adeguatezza patrimoniale delle imprese di assicurazione (cosiddetta Solvency II) entrata in vigore dal 1° gennaio 2016, è pari a 1,7 volte il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR). I requisiti patrimoniali di solvibilità sono calcolati sulla base del Modello Interno Parziale, al cui utilizzo la Compagnia è stata autorizzata dall'IVASS, a decorrere dal 31 dicembre 2016.

B - INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

AVVERTENZA

Il contratto non prevede il tacito rinnovo ed il Contraente, ad ogni scadenza annuale, potrà decidere se rinnovarlo o meno senza dare alcuna comunicazione preventiva. La Società manterrà operanti le garanzie prestate fino alla data di effetto del nuovo contratto, ma non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto. Si rinvia all' "art. 4 Durata e proroga dell'Assicurazione" – Condizioni Generali.

3. Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed esclusioni.

La copertura offerta dal Contratto, con le modalità, i limiti e le esclusioni specificate in Polizza e nelle Condizioni di Assicurazioni e differenziate in base alle scelte effettuate dal Contraente è la seguente:

Danni all'Unità da Diporto

La Società assicura i danni materiali e diretti subiti dall'*Unità da diporto* descritta nella scheda di Polizza secondo i termini previsti dalle forme "A - GARANZIA PLATINUM", "B – GARANZIA GOLD" e "C – GARANZIA SILVER" prescelta e indicata in Polizza.

Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia all'art. 1.4 Rischi Assicurati e forme di garanzia.

La copertura può altresì essere personalizzata con l'acquisto delle garanzie aggiuntive a pagamento:

Clausola D - Regate veliche

Clausola E - Contratti di utilizzo a titolo oneroso

Clausola I - Rischi guerra

Clausola J - Rimpiazzo a nuovo oltre 3 anni di età dell'imbarcazione

Clausola K -Altri danni all'Apparato Motore ed all'Impianto Elettrico

Clausola L - Perdita di nolo

Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rimanda alle "Condizioni Particolari - Clausole Aggiuntive".

AVVERTENZA

La copertura assicurativa sopra indicata è soggetta a limitazioni, esclusioni di operatività e condizioni di sospensione della stessa che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo/risarcimento.

Riguardo alle esclusioni si rinvia ai seguenti Articoli delle Condizioni di Assicurazione:

"Condizioni Particolari" Art. 1.5 "Esclusioni";

Riguardo alle limitazioni territoriali si rinvia all'Art. 2 Limiti geografici delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Riguardo ai limiti di operatività si rinvia agli Artt. 1.3, e 4.9 delle Condizioni Particolari di Assicurazione.

La copertura assicurativa resta sospesa ai sensi del primo e del secondo comma dell'Art. 1901 del Codice Civile in caso di mancato pagamento del Premio; per gli aspetti di dettaglio si rinvia all' "Art. 3 Pagamento del Premio" – Condizioni Generali.

AVVERTENZA

Il contratto assicurativo prevede la rinuncia alla rivalsa da parte della Società, nei confronti:

- del Comandante/Conducente dell'Unità da diporto.

- del cantiere o rimessaggio presso il quale si trova l'Unità da diporto per danni allo stesso imputabili - salvo il caso di dolo - dovuti ad Incendio durante la giacenza e durante i lavori di ordinaria manutenzione dell'Unità da diporto nel detto cantiere o rimessaggio

a condizione che l'Assicurato non eserciti azione di rivalsa verso il responsabile.

Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto agli Artt. 1.14 - Rinuncia alla Rivalsa.

AVVERTENZA

Le garanzie sono prestata entro i limiti delle Somme Assicurate o Massimali pattuiti in polizza come previsto

agli artt. 1.2, 1.8, delle Condizioni Particolari di Assicurazione.

Es. n. 1

Meccanismo di funzionamento della Somma assicurata per danni coperti dalla garanzia Danni all'Unità da diporto:

La garanzia è prestata con la seguente Somma Assicurata:

- € 600.000,00

- il valore commerciale dell'imbarcazione al momento del sinistro ammonta a € 800.000,00

Il sinistro ha determinato la Perdita totale dell'Unità da diporto

Il risarcimento complessivo sarà di € 600.000,00.

Benché il valore commerciale dell'Unità da diporto superi la Somma Assicurata l'Indennizzo non potrà essere superiore alla stessa.

AVVERTENZA

La copertura prevista per i Danni all'Unità da diporto è prestata con specifiche Franchigie e/o Scoperti per il dettaglio dei quali si rinvia all'articolo 1.13 Franchigie e Scoperti delle Condizioni Particolari.

Per facilitarne la comprensione, di seguito si illustra il funzionamento di *Franchigie*, *Scoperti* e Limiti di indennizzo mediante semplificazioni numeriche.

Esempi

Es. n. 1 – Meccanismo di funzionamento della Franchigia con danno accertato inferiore all'importo massimo di Indennizzo:

Somma assicurata/limite di indennizzo:	€ 70.000,00
Danno Accertato:	€ 30.000,00
Franchigia:	€ 500,00
Applicazione della Franchigia al Danno:	€ 30.000,00 – Franchigia € 500,00 = € 29.500,0
Indennizzo riconosciuto:	€ 29.500,00

Es. n. 2 – Meccanismo di funzionamento dello Scoperto e della Franchigia con danno accertato inferiore all'importo massimo di Indennizzo:

Somma assicurata/limite di indennizzo:	€ 70.000,00
Danno Accertato:	€ 30.000,00
Scoperto:	30% prima di dedurre la franchigia
Franchigia	€ 500,00
Applicazione dello scoperto e della franchigia al Danno:	€ 30.000,00 – € 9.000,00 - Franchigia € 500,00 = € 20.500,00
Indennizzo riconosciuto:	€ 20.500,00

AVVERTENZA

La somma assicurata deve corrispondere al valore dell'Unità stessa. Se la somma assicurata risulta inferiore, l'Indennizzo pagato dalla Società sarà parziale, a norma dell'Art. 1907 del Codice Civile.

Poiché la Società riconosce una tolleranza pari al 20%, la suddetta Regola proporzionale è applicabile soltanto quando il valore dell'Unità al momento del Sinistro supera la somma assicurata di oltre il 20%.

Per gli aspetti di dettaglio si rimanda all'art. "1.1 Danni parziali" delle Condizioni Particolari di Assicurazione.

Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia all'art. 129 del Codice, riportato nel capitolo Norme di Legge richiamate in Polizza.

4. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del Rischio

AVVERTENZA

Si avverte il Contraente che eventuali dichiarazioni inesatte o reticenti relative a circostanze del Rischio, se influenti sulla corretta valutazione dell'entità del Rischio da parte della Società, possono comportare la perdita o la riduzione della somma spettante in caso di Sinistro e la cessazione dell'Assicurazione, ai sensi

degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Si avverte il Contraente che le dichiarazioni inesatte e le reticenze, da lui rese in sede di conclusione del contratto, relative a circostanze che, se conosciute dalla Società, l'avrebbero indotta a valutare più grave il rischio assicurato e maggiore il premio per coprirlo, possono determinare la riduzione, la perdita dell'indennizzo, la cessazione dell'assicurazione, secondo quanto previsto dagli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto all'Ar. 1-a) Dichiarazioni inesatte e reticenze delle Condizioni di Assicurazione – A - Norme che regolano il contratto in generale.

5. Aggravamento e diminuzione del Rischio

Il Contraente deve comunicare in forma scritta alla Società ogni aggravamento del Rischio, pena la possibile perdita del diritto all'Indennizzo o la sua riduzione o la cessazione del contratto stesso ai sensi dell'arti. 1898 del Codice Civile.

Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia a quanto previsto all'art. 1-b) Aggravamento del Rischio delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Esempio relativo ad aggravamento del Rischio per la garanzia Danni all'unità da diporto:

Al momento della stipulazione del contratto il Contraente ha dichiarato che l'unità da diporto non viene utilizzata per noleggio a terzi; successivamente, decide invece di dare a noleggio l'unità.

Se il Contraente non comunica alla Società questo aggravamento di rischio la Società ridurrà l'Indennizzo in proporzione all'aumento del Premio che avrebbe avuto diritto di esigere se avesse conosciuto tale situazione fin dall'inizio o, in caso di rischio non assumibile per le caratteristiche non dichiarate, non sarà riconosciuto alcun indennizzo.

In situazione inversa, se al momento della stipulazione del contratto il Contraente ha dichiarato che l'unità da diporto viene utilizzata per noleggio a terzi e, successivamente, dichiara che non verrà esercitata attività di noleggio, il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o Assicurato verranno ridotti di conseguenza.

6. Premi

Il Premio deve essere pagato in via anticipata per l'intera annualità assicurativa oppure in rate trimestrali o semestrali sulla base del frazionamento o indicato nel contratto. Il pagamento deve essere effettuato presso l'intermediario al quale è assegnato il contratto oppure alla Società, tramite gli ordinari mezzi di pagamento e nel rispetto della normativa vigente.

Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione - Art. 3 "Pagamento del Premio".

AVVERTENZA

Il Contraente ha diritto di ottenere la restituzione del Premio netto pagato e non goduto relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato in caso di alienazione dell'Unità da diporto.

Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia alle Condizioni Generali di Assicurazione – Art. 5 "Variazione nella persona dell'Assicurato e alienazione dell'Unità da diporto".

7. Diritto di recesso

AVVERTENZA

Per la garanzia Danni all'Unità da diporto:

- in caso di sinistro il Contraente e la Società possono recedere dalla copertura, nel rispetto dei termini e delle modalità di cui alle Condizioni Particolari - Art. 1.16 Recesso dalla copertura.
- Relativamente alla clausola aggiuntiva I) Rischi guerra - in deroga a quanto indicato nell'art. 4 – Durata e proroga *dell'Assicurazione* delle Condizioni Generali - la Società e il Contraente/Assicurato hanno facoltà di recedere dalla copertura prestata con la presente estensione con un preavviso di 7 giorni.

La cancellazione avrà effetto allo scadere del termine di 7 giorni a partire dalla mezzanotte del giorno in cui è stato inviato il preavviso al Contraente/Assicurato per raccomandata all'indirizzo indicato nella scheda di *Polizza*, anticipato via e-mail o via fax. Tuttavia la copertura può essere riattivata successivamente all'invio del preavviso e prima della scadenza dei 7 giorni, previo accordo tra le parti con una revisione del *Premio* e/o condizioni e/o garanzie.

8. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal Contratto

Ai sensi dell'articolo 2952 del Codice Civile i diritti derivanti dal contratto di Assicurazione, diversi da quello relativo al pagamento delle rate di Premio, si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato

il fatto su cui il diritto si fonda.

Ai sensi dell'art. 1913 del codice civile, il sinistro deve essere denunciato immediatamente e, comunque, entro tre giorni da quando il Contraente e/o l'Assicurato ne siano venuti a conoscenza.

L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia di sinistro può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alle Condizioni Particolari - Art. 1.6 – Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro.

9. Legge applicabile al Contratto

Ai sensi dell'articolo 180 del D. Lgs. N. 209/2005 il contratto sarà soggetto alla legge italiana se il Rischio è ubicato in Italia.

È facoltà delle parti convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi comunque i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle Assicurazioni obbligatorie previste dall'ordinamento italiano.

10. Regime fiscale

Gli oneri fiscali e parafiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Il contratto prevede diverse garanzie, per ciascuna delle quali il relativo premio è soggetto all'imposta sulle assicurazioni nella misura stabilita dalla legge.

C - INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

11. Sinistri – Liquidazione dell'Indennizzo

In caso di sinistro – a pena di decadenza - il Contraente o l'Assicurato devono darne avviso alla Società o all'intermediario al quale è assegnato il contratto, immediatamente e comunque entro 3 (tre) giorni da quello in cui il Sinistro stesso si è verificato o l'Assicurato ne è venuto a conoscenza, fornendole ogni notizia e documento utili.

Il mancato rispetto dei tempi e delle modalità di presentazione della *Denuncia* del *Sinistro* come sopra indicati può comportare per la Società gravi pregiudizi economici e per questo la stessa si riserva ogni azione per il risarcimento dei danni eventualmente subiti dalla mancata, tardiva o incompleta *Denuncia* del *Sinistro*, ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile.

Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rimanda alle Condizioni Particolari - Art. 1.6 – Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro.

12. Reclami

Eventuali reclami aventi ad oggetto (i) la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, dell'effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto, ovvero (ii) un servizio assicurativo, ovvero (iii) il comportamento dell'Intermediario (inclusi i relativi dipendenti e collaboratori), devono essere inoltrati per iscritto a:

SIAT Società Italiana Assicurazioni e Riassicurazioni p.A.

Via V Dicembre, 3

16121 Genova

Fax: 010.5546400 e-mail: reclami@siatass.com

oppure utilizzando l'apposito modulo di presentazione dei reclami disponibile sul sito

www.siat-assicurazioni.it

I reclami relativi al comportamento dell'Intermediario, inclusi i relativi dipendenti e collaboratori, possono essere inoltrati per iscritto anche all'Intermediario di riferimento.

Per poter dare seguito alla richiesta, nel reclamo dovranno essere necessariamente indicati nome, cognome e codice fiscale (o partita IVA) del contraente di polizza.

I reclami relativi al comportamento degli intermediari iscritti alla sezione B (Broker) e D (Banche, Intermediari Finanziari ex art. 107 del TUB, SIM e Poste Italiane – Divisione servizi di banco posta) del Registro Unico Intermediari, devono essere inoltrati per iscritto direttamente alla sede dell'Intermediario e saranno da esso gestiti dando riscontro al reclamante entro il termine massimo di 45 giorni.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale

21 - 00187 Roma, telefono 06.42.133.1. Se il reclamo riguarda il comportamento dell'Intermediario (inclusi i relativi dipendenti e collaboratori), il termine massimo di riscontro è di 60 giorni.

I reclami indirizzati per iscritto all'IVASS, anche utilizzando l'apposito modello reperibile sul sito internet dell'IVASS e della Società, contengono:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
- d) copia del reclamo presentato alla Società o all'Intermediario e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Si evidenzia che i reclami per l'accertamento dell'osservanza della vigente normativa di settore vanno presentati direttamente all'IVASS.

Per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte, il reclamante avente il domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet [http:// ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm](http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm) chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

Si ricorda che nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, fatta salva in ogni caso la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria, il reclamante potrà ricorrere ai seguenti sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie:

- procedimento di mediazione innanzi ad un organismo di mediazione ai sensi del Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28 (e successive modifiche e integrazioni); in talune materie, comprese quelle inerenti le controversie insorte in materia di contratti assicurativi o di risarcimento del danno da responsabilità medica e sanitaria, il ricorso al procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale procedura si accede mediante un'istanza da presentare presso un organismo di mediazione tramite l'assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto;
- procedura di negoziazione assistita ai sensi del Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 162); a tale procedura si accede mediante la stipulazione fra le parti di una convenzione di negoziazione assistita tramite l'assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto;
- procedura di arbitrato di cui al punto seguente prevista dalle Condizioni di Assicurazione all'Art. 2.34 - Arbitrato irrituale delle norme per la Sezione Infortuni e all'Art. 2.38
- procedura di conciliazione paritetica, per controversie relative a sinistri R.C. Auto la cui richiesta di risarcimento non sia superiore a 15.000 euro, rivolgendosi ad una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema, con le modalità indicate sul sito internet della Società www.siat-assicurazioni.it;
- procedura di arbitrato di cui al punto seguente e ove prevista dalle Condizioni di Assicurazione (Art. 3.8).

AVVERTENZA

Resta salva la facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi e di rivolgersi all'Autorità giudiziaria nei casi previsti dalla legge.

GLOSSARIO:

Definizioni relative alle Condizioni Generali

Acque Interne: i fiumi, i laghi, le lagune e i porti.

Alaggio: l'operazione con cui si trae in secco l'Unità da diporto.

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

Assicurazione: il contratto di Assicurazione come definito dall'Art. 1882 del Codice Civile e/o la garanzia prestata con il contratto.

Codice (Codice delle Assicurazioni Private): il decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Comandante/Conducente: il soggetto abilitato al comando dell'Unità da diporto al quale è affidata la conduzione della stessa.

Contraente: il soggetto che stipula l'Assicurazione assumendosene i relativi obblighi tra i quali è preminente il pagamento del Premio.

Denuncia: avviso del verificarsi di un Sinistro da parte dell'Assicurato all'Assicuratore

Disdetta: comunicazione con cui il Contraente e/o l'Assicuratore comunicano la volontà di far cessare il rapporto Assicurativo.

Ebbrezza Alcolica: la condizione di alterazione determinata dalla presenza nel sangue di un tasso alcolemico superiore alle disposizioni vigenti.

Esplosione: lo sviluppo di gas o di vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto-propaga con elevata velocità.

Fascicolo Informativo: l'insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente composto da: Nota Informativa comprensiva del Glossario, Condizioni di *Assicurazione*, Informativa Privacy.

Franchigia: l'importo, che resta a carico dell'*Assicurato*, da dedurre dall'ammontare del danno risarcibile una volta dedotto l'eventuale *Scoperto*.

Furto: la sottrazione di cosa mobile altrui al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Incendio: la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

Indennizzo: la somma dovuta dalla *Società* in caso di danno risarcibile ai sensi di *Polizza*.

Infortunio: ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili.

Innavigabilità: l'assenza delle condizioni e delle caratteristiche necessarie per navigare in condizioni di sicurezza così come anche disposto da norme di legge e da regolamenti.

Massimale: l'importo fino a concorrenza del quale la *Società* presta l'*Assicurazione*.

Periodo di Assicurazione: periodo di tempo per il quale è pattuita la durata della garanzia assicurativa.

Polizza: il documento probatorio del contratto di *Assicurazione* ai sensi dell'Art. 1888 del Codice Civile.

Porto: complesso delle strutture amovibili e inamovibili poste sul litorale marittimo o sulla riva di un lago o di un corso d'acqua, atto a consentire l'approdo, l'*Ormeggio* e la protezione dalle avverse condizioni meteorologiche all'*Unità da diporto*.

Premio: la somma di denaro dovuta dal *Contraente* all'*Assicuratore* quale corrispettivo dell'obbligazione da questo assunta.

Premio netto: somma dovuta dal *Contraente* alla *Società* al netto dell'imposta sulle assicurazioni e, per la garanzia di Responsabilità Civile Obbligatoria per *Unità da diporto*, del Contributo al Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.)

Rapina: la sottrazione di cosa mobile altrui, mediante violenza alla persona o minaccia, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Rischio: la probabilità che si verifichi il *Sinistro*.

Rivalsa: il diritto della *Società* di recuperare - nei confronti del *Contraente*, dell'*Assicurato* o di *Terzi* - le somme che abbia dovuto pagare nei casi in cui la *Società* stessa avrebbe avuto il diritto di rifiutare o di ridurre la propria prestazione.

Scoperto: la percentuale dell'importo indennizzabile che rimane a carico dell'*Assicurato*.

Scoppio: il repentino dirompersi di contenitori per l'eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad *Esplosione*.

Sinistro: il verificarsi di un fatto dannoso per il quale è prestata l'*Assicurazione*.

Società: SIAT Assicurazioni e Riassicurazioni p. A.

Struttura Sanitaria: l'istituto di cura o la clinica di ricovero dotati di attrezzature per il pernottamento di pazienti e/o per la terapia di eventi morbosi o lesivi, autorizzati all'erogazione di assistenza ospedaliera.

Unità da diporto: ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto.

Varo: l'operazione con cui si fa scendere in acqua l'*Unità da diporto*.

Definizioni relative alle Condizioni Particolari

Apparato Motore: il motore propulsore con il relativo equipaggiamento elettrico ed elettronico ed impianti accessori, il riduttore, l'invertitore, la linea d'asse o il piede poppiere, l'elica, i macchinari e gli impianti per i servizi ausiliari di bordo.

Apparecchiature Elettroniche: sistemi elettronici di elaborazione dati e di trasmissione e ricezione dati e relative unità periferiche stabilmente installati a bordo dell'*Unità*, inclusi ma non limitati a impianti radar, GPS, radio e computer.

Boma: asta incernierata all'albero basso dell'*Unità da diporto* a vela, che aiuta a mantenere tesa la base della *Randa* e a regolarne l'orientamento.

Fiocco: vela triangolare fissata all'albero di prua.

Genoa: vela di prua di dimensioni maggiori del *Fiocco*

Impianto Elettrico: le batterie, i generatori di corrente elettrica, le macchine e le apparecchiature elettriche, i quadri elettrici, i dispositivi di protezione ed i cavi elettrici.

Manovre fisse e correnti: l'attrezzatura che serve a sostenere e governare le vele, quindi a permettere le regolazioni nelle operazioni di manovra dell'imbarcazione

Messa in servizio: messa in uso dell'*Unità da diporto* e dei motori in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo I, Capo II del Decreto Legislativo n. 171/05.

Nodo: l'unità di misura della velocità in mare corrispondente ad un miglio nautico per ora (1852 m/h).

Ormeggio: serie di operazioni o manovre per fissare una nave o un' *Unità da diporto* ad apposite bitte in un *Porto*, impedendo con ancore, catene e cime, che venti, moto ondoso e correnti possano spostare l'unità dalla posizione prescelta.

Partita: insieme di beni *Assicurati* con un unico capitale

Quadrante: la quarta parte (angolo di 90 gradi) della rosa dei venti.

Randa: vela triangolare inferita all'albero con il suo lato verticale prodiero e al *Boma* con quello inferiore.

Relitto: *Unità da diporto* danneggiata le cui spese di riparazione e ripristino superano complessivamente il valore commerciale dell' *Unità da diporto* stessa al momento del *Sinistro*.

Scafo: l'unità assicurata esclusi accessori, dotazioni extra, *Apparato Motore*, battelli di servizio e motori fuoribordo

Somma Assicurata: importo nei limiti del quale l'assicuratore si impegna a fornire la propria prestazione.

Spinnaker: vela di prua di grandi dimensioni non inferita, leggera e usata in andature dal traverso alla poppa.

Vizio occulto: vizio latente non scopribile mediante l'ordinaria diligenza che compromette il regolare e buon funzionamento dell' *Unità da diporto*.

SIAT - Società Italiana di Assicurazioni e Riassicurazioni p. A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

Edizione 01/01/2020

II - CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

A – CONDIZIONI GENERALI DI POLIZZA:

Art. 1) - Dichiarazioni relative alle circostanze del *Rischio*

La *Società* presta la copertura assicurativa sulla base delle circostanze del *Rischio* dichiarate dal *Contraente* al momento della stipula del contratto.

Dichiarazioni inesatte e reticenze

Se la dichiarazione non è corretta, in quanto caratterizzata da informazioni errate o incomplete, la *Società* può essere indotta a sottovalutare il *Rischio* che, diversamente, avrebbe giudicato non assicurabile o assicurabile a condizioni di Premio più alte. In questo caso, se il *Contraente* rilascia tali dichiarazioni erronee o incomplete con coscienza e volontà – o se lo fa anche solo per colpa grave – la *Società* può rifiutare il pagamento del Sinistro e chiedere l'annullamento del contratto. Se invece il *Contraente* ha agito senza dolo o colpa grave, la *Società* può pagare il Sinistro riducendolo in proporzione al minor Premio percepito e può recedere dal contratto (ad esempio, se la *Società* ha percepito il 50% del Premio che avrebbe chiesto valutando correttamente il rischio, liquiderà solo il 50% dell'importo del Sinistro).

Aggravamento e diminuzione del *Rischio*

Il *Contraente* ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore di ogni variazione dei dati intervenuta in corso di contratto.

Ai sensi delle disposizioni di cui all'Art. 1898 del Codice Civile, nel caso di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze che influiscono sulla valutazione del *Rischio* che comporti Aggravamento del *Rischio* (come la variazione delle caratteristiche tecniche dell'Unità da diporto), il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione alla differenza tra il Premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.

Qualora sia applicabile l'articolo 144 del Codice delle Assicurazioni Private, l'impresa eserciterà diritto di Rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al Terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dal predetto articolo.

Nel caso di diminuzione del *Rischio* la *Società* è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del *Contraente* o Assicurato ai sensi dell'Art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 2) - Limiti geografici

L'*Assicurazione* vale entro i seguenti limiti geografici:

in acqua:

- nel Mar Mediterraneo fra lo stretto di Gibilterra, lo Stretto dei Dardanelli e l'imboccatura mediterranea del canale di Suez ma con l'esclusione delle acque territoriali di Siria, Libia, Libano e Israele;
- lungo le Coste Atlantiche fra il 44° ed il 26° parallelo Nord, entro 10 miglia dalla costa ma incluse le Isole Canarie e Madeira;
- nelle *Acque Interne* dei Paesi facenti parte della Comunità Europea e della Svizzera;

a terra:

- nei Paesi bagnati dalle predette acque sia marine che interne.

Art. 3) - Pagamento del *Premio*

L'*Assicurazione* ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella scheda di *Polizza* se il *Premio* o la prima rata di *Premio* sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il *Premio* è unico e indivisibile e quindi è sempre dovuto per intero, anche quando ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.

Se il *Contraente* non paga i premi o le rate del Premio successive, l'*Assicurazione* resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento ferme le successive scadenze ed il diritto della *Società* al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'Art. 1901, comma 2, del Codice Civile.

Il *Premio* deve essere pagato presso la sede della *Società* o dell'intermediario al quale è assegnata la *Polizza*.

Art. 4) - Durata e proroga dell'*Assicurazione*

Il *Contratto* di *Assicurazione* ha durata annuale o, su richiesta dell'*Assicurato*, di un anno più frazione, e si risolve automaticamente alla sua naturale scadenza senza alcun obbligo di *Disdetta*.

La garanzia è operante fino all'ora ed alla data di effetto del nuovo *Contratto Assicurativo* eventualmente stipulato e comunque non oltre le ore 24.00 del quindicesimo giorno successivo alla predetta scadenza di annualità.

Art. 5) - Variazione nella persona dell'Assicurato e alienazione dell'Unità da diporto:

Il Contraente è tenuto a comunicare immediatamente alla Società l'eventuale trasferimento di proprietà dell'Unità da diporto, fornendone idonea documentazione.

In questi casi viene adottata una delle seguenti soluzioni:

a) Sostituzione con altra Unità da diporto

L'alienante, previa restituzione del certificato di assicurazione relativo all'Unità da diporto alienata, può chiedere che il *Contratto* sia reso valido per un'altra Unità da diporto di sua proprietà o di un suo familiare convivente: in questo caso la Società procede all'eventuale conguaglio del Premio dell'annualità in corso sulla base della tariffa in vigore sul *Contratto* sostituito.

Le disposizioni del capoverso precedente si applicano anche nel caso in cui vi sia una documentata consegna dell'Unità da diporto in conto vendita; tale documentazione deve essere rilasciata da un operatore professionale del settore.

b) Cessione del Contratto

Se il *Contratto* relativo all'Unità da diporto alienata viene ceduto all'acquirente, il cedente è tenuto a darne immediata comunicazione alla Società, fornendo tutte le indicazioni necessarie per il rilascio dei nuovi documenti Assicurativi. Il cedente resta tenuto al pagamento dei Premi successivi fino al momento di detta comunicazione.

Sono ammesse ulteriori cessioni del *Contratto*.

Il contratto ceduto si risolve automaticamente alla sua naturale scadenza senza alcun obbligo di disdetta. La garanzia è operante fino all'ora ed alla data di effetto del nuovo contratto assicurativo eventualmente stipulato e comunque fino e non oltre le ore 24.00 del quindicesimo giorno successivo alla predetta scadenza di annualità.

Per l'assicurazione della stessa Unità da diporto il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto.

c) Risoluzione del Contratto

Se non si verifica quanto indicato alle precedenti lettere a) e b) il *Contratto* si risolve dalla data di perfezionamento del trasferimento di proprietà; in tal caso il Contraente deve darne comunicazione alla Società. La Società rimborsa al Contraente la parte di Premio netto corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del Premio netto annuo per ogni giorno di garanzia residua dal giorno in cui riceve la comunicazione e sempre che i predetti documenti siano stati restituiti.

Il *Contratto* si risolve, senza rimborso del Premio netto, anche nel caso di documentata consegna dell'Unità da diporto in conto vendita. In caso di successivo trasferimento di proprietà dell'Unità da diporto stessa il Contraente ha diritto al rimborso del Premio netto pagato e non goduto dal momento della consegna in conto vendita dell'Unità da diporto.

Art. 6) - Modifiche dell'Assicurazione

Eventuali modifiche dell'Assicurazione, previo accordo tra la Società e l'Assicurato, dovranno essere provate per iscritto.

Art. 7) - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 8) – Foro competente

Per ogni controversia il foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del Contraente o dell'Assicurato oppure quello della sua sede legale se persona giuridica o associazione.

Art. 9) - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana. Tutte le controversie relative al *Contratto* sono soggette alla giurisdizione italiana.

B – CONDIZIONI PARTICOLARI DI POLIZZA

Art. 1.1 – Oggetto dell'Assicurazione

La Società assicura per i *Rischi* di cui al successivo Art. 1.4 – *Rischi* assicurati e forme di garanzia l'Unità da diporto descritta nella scheda di Polizza.

L'Unità da diporto è costituita da:

Scafo, Apparato Motore, Impianto Elettrico, Apparecchiature Elettroniche stabilmente installate a bordo, *Alberi, Manovre fisse e correnti*, dotazioni standard di vele (un *Fiocco* e/o un *Genoa* e una *Randa* per ciascun albero), mobilio fisso, provviste ordinarie, dotazioni di sicurezza ed altre attrezzature e strumenti per la navigazione previsti da norme di legge e da regolamenti (*Partita "a - corpo"* della scheda di *Polizza*).

L'Unità da diporto comprende anche le seguenti partite, purché ne siano indicate nella scheda di *Polizza* le somme assicurate o venga fornita altrimenti prova documentale della loro esistenza alla data di decorrenza della *Polizza*:

- *Partita "b - dotazioni"* della scheda di *Polizza*: attrezzature, equipaggiamenti e strumenti per la navigazione non previsti da norme di legge e da regolamenti; apparecchi audio ed audiovisivi stabilmente fissati all'Unità da diporto ed *Apparecchiature Elettroniche* in genere;
- *Partita "c - vele extra"* della scheda di *Polizza*: vele supplementari rispetto a quelle standard di cui alla *Partita a*);
- *Partita "d - battelli e/o motori di servizio"* della scheda di *Polizza*: battelli di servizio e/o motori di servizio;
- *Partita "e – bagagli ed oggetti personali"*: indumenti ed oggetti di uso personale, bauli, valigie e borse, apparecchiature fotografiche e da ripresa, attrezzature da pesca, sportive e da immersione subacquea, biciclette e ciclomotori; i corredi foto-cine-ottici (obiettivi, filtri, lampeggiatori, batterie, ecc.) sono considerati quale unico oggetto.

L'Assicurazione dell'Unità da diporto non comprende:

- documenti, denaro, titoli di credito, gioielli e oggetti in materiale prezioso;
- computer (diversi da quelli considerati *Apparecchiature elettroniche*), videogiochi, telefoni cellulari;
- oggetti d'arte e di antiquariato.

Art. 1.2 – Somma Assicurata

La *Somma Assicurata* è quella indicata nella scheda di *Polizza*. Nel caso di mancata indicazione partitaria dei valori, la *Somma Assicurata* si intende riferita soltanto alla *Partita «a-corpo»*, salvo che sia provata, alla data del *Sinistro*, la preesistenza degli oggetti di cui alle partite «b», «c», «d» «e».

Agli effetti dell'Art. 515 del Codice della Navigazione i valori dichiarati dal *Contraente* e riportati nella scheda di *Polizza* equivalgono a stima soltanto nei seguenti casi alternativi:

- nel caso di *Unità da diporto* di serie e di età non superiore a tre anni, limitatamente al valore assicurato per la *Partita a*) – corpo e purché lo stesso trovi corrispondenza con i listini del cantiere costruttore e/o fatture di vendita;
- in presenza di perizia valutativa effettuata da perito di gradimento degli *Assicuratori* da presentare agli stessi prima dell'inizio del *Rischio*; **i costi di tale perizia saranno a carico del *Contraente*.**

Al di fuori di tali casi, salvo esplicita deroga, i valori dichiarati dal *Contraente* e riportati nella scheda di *Polizza* non equivalgono a stima.

Art. 1.3 – Condizioni di operatività

La garanzia è operante:

- a) a condizione che l'Unità da diporto sia usata esclusivamente per la navigazione da diporto dalla quale esuli il fine di lucro;
- b) purché l'Unità da diporto e il *Comandante/Conducente* siano in regola con le leggi, i regolamenti e le disposizioni in vigore.

c) durante (ferme le prescrizioni, delimitazioni ed esclusioni espressamente previste in *Polizza*):

- 1) la navigazione;
- 2) la giacenza in acqua o a terra, con persone a bordo;
- 3) la giacenza senza persone a bordo:
 - in porto;
 - in acque marine protette dai venti e dal movimento ondoso per almeno tre quadranti (cioè quando vi sia riparo per almeno 270 gradi di bussola) ed in *Acque Interne*;
 - in acque marine esposte ai venti e al movimento ondoso per oltre un *Quadrante*, limitatamente alla giacenza temporanea, massimo giornaliera, dalle ore 7 alle ore 24;
 - a terra;
- 4) le operazioni di rimorchio per prestare assistenza o salvataggio e quando rimorchiata per necessità;
- 5) l'*Alaggio*, il *Varo* e la movimentazione a terra nell'ambito degli approdi, dei porti, dei cantieri e dei rimessaggi, effettuati con mezzi idonei;
- 6) l'ordinaria manutenzione e le sole riparazioni di danni a carico della *Società*; in ogni caso la garanzia non opererà durante il periodo in cui l'Unità assicurata sia sottoposta a lavori di costruzione e/o allestimento e/o finitura e durante i lavori di trasformazione e/o modifica e/o straordinaria manutenzione;
- 7) i trasferimenti a terra di unità di lunghezza non superiore a 10 metri, (incluse le soste o le giacenze nonché le operazioni di carico e scarico) effettuati per ferrovia o a mezzo di idoneo autoveicolo o di idoneo carrello nell'ambito dei Paesi facenti parte dell'Unione Europea; tali trasferimenti devono essere effettuati nel rispetto di leggi, regolamenti e disposizioni in vigore;
- 8) il periodo in cui l'Unità da diporto è adibita a scuola di vela o di guida purché sia presente a bordo un istruttore abilitato a termini di legge;

d) Relativamente alla *Partita "e – bagagli ed oggetti personali"* l'Assicurazione è operante purché gli oggetti Assicurati siano di proprietà del *Contraente*, dell'Assicurato e/o dei loro familiari e si trovino sull'Unità da diporto descritta nella scheda di *Polizza*. I danni – indennizzabili in base al valore commerciale degli oggetti perduti o danneggiati con limite di euro 500,00 per singolo oggetto e comunque per un importo complessivo non superiore al 5% della *Somma Assicurata* dell'Unità da diporto - saranno indennizzabili soltanto se direttamente conseguenti ai seguenti avvenimenti che colpiscono l'Unità da diporto assicurata: *Incendio, Esplosione, Scoppio, fulmine, Furto, Rapina, urto, collisione, affondamento, sommersione o allagamento dell'Unità da diporto*, ferme restando le prescrizioni, le delimitazioni e le esclusioni previste dalla presente Sezione.

Qualora l'Assicurazione sia stata stipulata nella forma "A" – Garanzia PLATINUM di cui sotto e sia previsto un periodo di copertura inferiore a 12 mesi nel caso in cui l'Unità da diporto navighi in un periodo diverso da quello indicato sulla scheda di polizza, l'Assicurazione resterà operante nei limiti della forma "B" - Garanzia GOLD.

Art. 1.4 – Rischi Assicurati e forme di garanzia

La *Società* assicura i danni materiali e diretti subiti dall'Unità da diporto descritta nella scheda di *Polizza* secondo i termini previsti da una delle forme di garanzia sotto elencate, quale convenuta e richiamata nella scheda stessa.

Forma "A" – GARANZIA PLATINUM

La garanzia copre in seguito a qualsiasi avvenimento, la perdita totale e l'abbandono dell'Unità da diporto.

L'Assicurazione dei danni parziali è prestata nei seguenti termini:

- a) i danni allo *Scafo* e ad altre parti dell'Unità da diporto non menzionate ai successivi punti b), c), d) sono indennizzabili in conseguenza di qualsiasi avvenimento;
- b) i danni all'*Apparato Motore*, all'*Impianto Elettrico* e alle *Apparecchiature Elettroniche* sono indennizzabili in quanto siano conseguenza di *Incendio, Esplosione, Scoppio, fulmine, Furto, Rapina, incaglio, urto e collisione*, ovvero di affondamento, sommersione, o allagamento dell'Unità da diporto causati da movimento ondoso per cattivo tempo;
- c) i danni alle Vele sono indennizzabili in quanto siano conseguenza della rottura delle *Manovre fisse* o degli alberi, aste, pennoni, *Boma* ai quali erano fissati, oppure di *Incendio, Esplosione, Scoppio, fulmine, Furto, Rapina, incaglio, urto o collisione* dell'Unità da diporto;
- d) i danni alle parti pneumatiche dei mezzi pneumatici sono indennizzabili in quanto siano conseguenza di

Incendio, Esplosione, Scoppio, fulmine, Furto, Rapina.

Forma "B" – GARANZIA GOLD

La garanzia copre, in seguito a qualsiasi avvenimento, la perdita totale e l'abbandono dell'*Unità da diporto*. I danni parziali sono *assicurati* se conseguenti ad *Incendio, Esplosione, Scoppio, fulmine, Furto, Rapina*.

Forma "C" – GARANZIA SILVER

La garanzia copre la perdita totale e l'abbandono dell'*Unità da diporto* in conseguenza di qualsiasi avvenimento esclusi i casi di *Furto e Rapina*.

Sono comprese inoltre nell'*Assicurazione*, qualunque sia la forma di garanzia convenuta, le spese ed il compenso di assistenza o di salvataggio nonché le spese per la rimozione del *Relitto* imposta dalle Autorità competenti

Art. 1.5 – Esclusioni

Sono esclusi dall'*Assicurazione* i danni determinati da:

- a) dolo del *Contraente*, dell'*Assicurato* o di qualunque persona alla quale è affidata l'*Unità da diporto* a qualsiasi titolo, dei familiari, dei soci o dei dipendenti delle persone sopraindicate, del *Conducente /Comandante* e dell'equipaggio dell'*Unità da diporto*;
- b) colpa grave del *Contraente*, dell'*Assicurato* o di qualunque persona alla quale è affidata l'*Unità da diporto* a qualsiasi titolo; tuttavia, se uno degli stessi è anche *Conducente /Comandante* dell'*Unità da diporto*, la *Società* risponde limitatamente alla colpa nautica del medesimo (rt. 524 del Codice della Navigazione);
- c) insufficienza delle misure e/o dei sistemi di *Ormeggio*, di ancoraggio e di protezione e custodia dell'*Unità da diporto* e/o del battello di servizio durante la loro giacenza, sia temporanea sia stagionale, in acqua o a terra;
- d) *Innavigabilità* dell'*Unità da diporto*, deficiente manutenzione, usura;
- e) atti di terrorismo;
- f) guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione o lotte civili che ne derivino, *Pirateria* oppure qualsiasi atto di ostilità da parte o contro una potenza belligerante; cattura, sequestro, arresto, impedimento o detenzione, requisizione, confisca, espropriazione e loro conseguenze od ogni tentativo fatto a tale scopo; mine, bombe, siluri e qualunque altro relitto di arma da guerra dispersi o abbandonati;
- g) radiazioni ionizzanti o contaminazione per radioattività provenienti da combustibili nucleari o da scorie nucleari o dall'utilizzazione di combustibili nucleari; elementi radioattivi, tossici, esplosivi o comunque pericolosi o contaminanti di impianti o macchine ove si sviluppa energia nucleare o componenti nucleari degli stessi; strumenti bellici che impieghino la fissione e/o la fusione atomica o nucleare o simile reazione ovvero sviluppino radioattività;
- h) in nessun caso la *Società* sarà tenuta a fornire alcuna copertura *Assicurativa*, soddisfare alcuna richiesta di risarcimento, garantire alcun pagamento o *Indennizzo* sulla base del presente *Contratto*, qualora detta copertura, pagamento o *Indennizzo* possano esporre i medesimi a qualunque divieto, sanzione economica o restrizione in forza di Risoluzioni delle Nazioni Unite o Sanzioni economiche o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

La garanzia non vale:

- i) quando l'*Unità da diporto* venga usata per competizioni motonautiche o veliche, compresi i relativi allenamenti e prove;
- l) quando l'*Unità da diporto* non sia regolarmente iscritta nel rispettivo registro, ai sensi del Titolo II, Capo I del decreto legislativo n. 171 del 18 luglio 2005 e successive modificazioni o, nel caso di *Unità* non soggetta all'obbligo di iscrizione nei registri, quando la stessa è sprovvista della certificazione, successiva alla costruzione, comprovante la legittimità della *Messa in servizio*, anche con riguardo ai motori, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo I, Capo II del decreto legislativo n. 171/2005.
- m) quando non siano state osservate - sia con riguardo all'*Unità* che all'equipaggio - le disposizioni vigenti in materia di nautica da diporto (incluse pertanto, a mero titolo esemplificativo, quelle vigenti in materia di sicurezza così come quelle inerenti la documentazione di bordo e le autorizzazioni necessarie che dovranno essere in corso di validità).

Inoltre per le forme di garanzia "A" PLATINUM e "B" GOLD, previste dall'art. 1.4 (Rischi Assicurati), sono esclusi i danni:

n) in caso di *Furto* parziale, quando gli oggetti *Assicurati* non stabilmente fissati all'*Unità da diporto*, non siano protetti da adeguato congegno antifurto ovvero non siano riposti in locali chiusi (a bordo o a terra), ed il *Furto* sia stato commesso senza effrazione o scasso dei mezzi di chiusura o del congegno antifurto. Il suddetto disposto non vale per il battello di servizio, non vale altresì per i mezzi di salvataggio quando l'*Unità da diporto* si trova con persone a bordo;

o) all'*Apparato Motore* a seguito di ostruzione dell'impianto di raffreddamento o delle prese a mare.

Infine per la forma di garanzia "A" PLATINUM, prevista dall'art. 1.4 (Rischi *Assicurati*), sono esclusi dall'*Assicurazione*:

- p) i danni ai battelli di servizio trainati a rimorchio;
- q) i danni ai motori fuoribordo caduti in mare, salvo che ciò sia conseguenza di urto, collisione, incaglio;
- r) i danni da bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma;
- s) i danni alle parti affette da vizi occulti.

Art. 1.6 – Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro

In caso di *Sinistro* l'*Assicurato*, pena la decadenza della copertura *Assicurativa*, è tenuto a:

- a) procedere alla messa in sicurezza dell'*Unità da diporto* e comunque prendere tutte le misure necessarie (art. 1914 del Codice Civile) per evitare o diminuire il danno. L'intervento della *Società* per il salvataggio e/o la conservazione dell'*Unità da diporto* non pregiudica i suoi diritti e non vale quale ammissione di indennizzabilità del *Sinistro*;
- b) far pervenire alla *Società* avviso scritto, ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile - preceduto da telegramma, telefax o e-mail per danni di notevole gravità o in caso di salvataggio - entro tre giorni da quello in cui il *Sinistro* si è verificato o l'*Assicurato* ne sia venuto a conoscenza.
Il predetto avviso alla *Società* deve contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze nonché la data, il luogo, le cause del *Sinistro* e l'indicazione esatta di dove si trova l'*Unità da diporto* per gli accertamenti peritali, prima dell'inizio delle riparazioni;
- c) compiere gli atti necessari per salvaguardare l'azione di *Rivalsa* della *Società* contro ogni eventuale *Terzo* responsabile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1916 del Codice Civile.
Su richiesta ed a rischio e spese della *Società* devono essere compiuti, in nome proprio, tutti gli atti stragiudiziali e giudiziali che siano ritenuti necessari ed opportuni;
- d) far pervenire alla *Società* nel più breve tempo possibile, copia della *Denuncia* di «Avvenimento straordinario» fatta tempestivamente all'Autorità Marittima (all'Autorità Consolare se all'estero) all'arrivo in *porto* ai sensi dell'art. 60 del Decreto Legislativo n. 171 del 18 luglio 2005 e successive modificazioni.

Nei casi di salvataggio l'*Assicurato* non potrà concordare alcun compenso con gli eventuali salvatori o recuperatori senza preventiva autorizzazione scritta da parte della *Società*.
Eventuali operazioni di rimozione del *Relitto* dovranno essere autorizzate per iscritto dagli *Assicuratori* salvo disposizioni urgenti delle Autorità competenti.

Nei casi di *Furto*, *Rapina* ed altri sinistri derivanti da reato, l'*Assicurato* deve inoltre far pervenire alla *Società* copia della *Denuncia* fatta all'Autorità Giudiziaria o ai competenti Organi di Polizia. Se il *Sinistro* è avvenuto all'estero la *Denuncia* deve essere reiterata all'Autorità italiana e copia della stessa deve essere inviata alla *Società*.

Art. 1.7 - Accertamento del danno

La *Società* ha il diritto di far constatare e stimare i danni da un perito di sua fiducia prima della loro riparazione o della rimozione del *Relitto*.

Art. 1.8 - Limite di Indennizzo

Il limite massimo dell'obbligazione della *Società* è pari alla *Somma Assicurata* salvo quanto previsto dall'art. 1.12 che segue.

Il valore indicato nella scheda di *Polizza* per ogni *Partita* costituisce il limite di *Indennizzo* per tali beni.

Art. 1.9 - Perdita totale

Fermo il limite indicato nell'articolo che precede, l'*Indennizzo* per perdita totale dell'*Unità da diporto* è pari al suo valore commerciale al momento del *Sinistro* ovvero al valore stimato in conformità a quanto previsto all'art.

1.2. Si ha la perdita totale quando siano perduti nel medesimo *Sinistro* il «corpo» dell'*Unità da diporto* (*Partita a*) della scheda di *Polizza*) e le altre partite assicurate esistenti a bordo.

Art. 1.10 - Abbandono

L'*Assicurato* può abbandonare l'*Unità da diporto* alla *Società* ed esigere l'indennità di perdita totale quando in conseguenza di un unico *Sinistro*:

- l'*Unità da diporto* è divenuta assolutamente inabile alla navigazione e non riparabile ovvero quando mancano sul posto i mezzi di riparazione necessari e l'*Unità da diporto* non può, anche mediante alleggerimento o rimorchio, recarsi in altro posto ove siano tali mezzi, né procurarseli facendone richiesta altrove;
- l'*Unità da diporto* si presume perita ai sensi dell'art. 162 del Codice della Navigazione;
- l'ammontare totale delle spese per la riparazione dei danni materiali subiti dall'*Unità da diporto* raggiunge il valore commerciale dell'unità stessa al momento del *Sinistro* oppure il valore stimato in *Polizza* in conformità a quanto previsto all'art. 1.2.

Dall'*Indennizzo* è dedotto il valore del *Relitto* e degli altri beni *Assicurati* non danneggiati.

Art. 1.11 - Danni parziali

Nella liquidazione dei danni parziali sono ammesse a *Indennizzo* solo le spese di riparazione sostenute e quelle accessorie rese necessarie dalle riparazioni stesse.

In parziale deroga a quanto previsto dall'art. 535 del Codice della Navigazione, in caso di sostituzione di parti o di oggetti danneggiati, limitatamente ad *Unità* aventi età non superiore ai tre anni, non rimarrà a carico dell'*Assicurato* la differenza fra il valore a nuovo e quello delle parti o degli oggetti sostituiti salvo si tratti di vele, *Manovre correnti*, sartieme, alberi, *Boma*, tangoni, cappe protettive, tendalini e simili, batterie, eliche e motori fuoribordo per i quali resterà a carico dell'*Assicurato* il degrado d'uso calcolato in base ai rilievi peritali.

Per imbarcazioni di età superiore a 3 anni rimarrà a carico dell'*Assicurato* la differenza fra il valore a nuovo e quello delle parti o degli oggetti sostituiti (art. 535 del Codice della Navigazione).

Per le *Unità* la cui *Somma Assicurata* non equivalga a stima sulla base di quanto previsto al precedente articolo 1.2, l'*Indennizzo* per danni parziali è soggetto alla «regola proporzionale» prevista dall'art. 1907 del Codice Civile nel caso in cui la *Somma Assicurata* sia inferiore al valore commerciale dell'*Unità da diporto* al momento del *Sinistro*; tuttavia agli indennizzi per danni parziali non verrà applicata la «regola proporzionale», nel caso in cui la *Somma Assicurata* sia inferiore al valore commerciale dell'*Unità da diporto* al momento del *Sinistro* entro il limite del 20%.

Art. 1.12 - Spese e compenso di assistenza e salvataggio – Spese per la rimozione del Relitto

Le spese ed il compenso di assistenza e salvataggio nonché le spese per la rimozione del *Relitto*, imposta dalle Autorità competenti, sono indennizzabili entro un *Massimale* pari alla *Somma Assicurata*, in eccedenza al limite di *Indennizzo* per la perdita totale o abbandono o per i danni parziali. La *Società* non è tenuta a rilasciare garanzie per evitare il sequestro dell'*Unità da diporto* da parte di salvatori o recuperatori.

Art. 1.13 - Franchigie e scoperti

Gli indennizzi che risultassero dovuti dalla *Società*, ad eccezione della perdita totale e dell'abbandono, saranno pagati previa deduzione della *Franchigia* fissa indicata sulla scheda di *Polizza*, da applicare per ogni e ciascun avvenimento e che rimane a carico dell'*Assicurato*.

Tale *Franchigia* si intende raddoppiata per avvenimenti verificatisi durante la navigazione in Oceano Atlantico, nei limiti previsti dall'art. 2 delle "Norme che regolano il Contratto in generale".

Rimarrà inoltre a carico dell'*Assicurato* uno *Scoperto*, da calcolarsi prima di dedurre la *Franchigia*, come di seguito specificato:

20% dell'importo indennizzabile nei seguenti casi:

- a) sottrazione totale o parziale di *Unità da diporto* non iscritta nei registri di legge in conseguenza di *Furto*, *Rapina*;
- b) perdita totale o abbandono o danni parziali conseguenti ad *Incendio* di *Unità da diporto* sprovvista di efficiente impianto fisso di estinzione comandato a distanza oppure automatico e munita di motore/i entro bordo o entrofuoribordo:
 - a benzina;
 - diesel sovralimentati con turbina a gas di scarico priva di raffreddamento ad acqua;
- c) perdita totale o danni parziali ai battelli di servizio, mezzi collettivi di salvataggio e motori fuoribordo,

ma in questo caso lo *Scoperto* si intenderà in sostituzione della *Franchigia* e con il massimo di € 1.500,00;

- d) perdita o danni parziali ai beni coperti alla *Partita* e – bagagli ed oggetti personali in questo caso lo *Scoperto* si intenderà in sostituzione della *Franchigia* e con il massimo di € 1.000,00;
- e) danni parziali verificatisi durante il periodo in cui l' *Unità da diporto* è adibita a scuola di vela o di guida;
- f) danni parziali indennizzabili in base all'estensione di cui alla Garanzia Aggiuntiva D) «Regate Veliche» purché operante in quanto richiamata nella scheda di *Polizza*.

30% dell'importo indennizzabile nei seguenti casi:

- g) sottrazione totale di *Unità da diporto* in giacenza al di fuori di un *Porto*, senza persone a bordo e senza essere sottoposte a sorveglianza ininterrotta (per sorveglianza si intende quella esercitata a vista nelle immediate vicinanze dell' *Unità da diporto* o del battello);
- h) perdita totale o danni parziali in presenza di Garanzia Aggiuntiva E2) «*Locazione, Noleggio* o altri Contratti di utilizzo a titolo oneroso in assenza di equipaggio arruolato dall' *Armatore*»; lo *Scoperto* verrà applicato limitatamente al periodo di utilizzo in base alla clausola aggiuntiva E2);
- i) danni indennizzabili in base alla Garanzia Aggiuntiva K) «Altri danni all' *Apparato Motore* e all' *Impianto Elettrico*» purché operante in quanto richiamata nella scheda di *Polizza*.

Art. 1.14 - Rinuncia alla *Rivalsa*

L' *Impresa* rinuncia al diritto di *Rivalsa* nei confronti:

- del *Comandante/Conducente* dell' *Unità da diporto*.
- del cantiere o rimessaggio presso il quale si trova l' *Unità da diporto* per danni allo stesso imputabili - salvo il caso di dolo - dovuti ad *Incendio* durante la giacenza e durante i lavori di ordinaria manutenzione dell' *Unità da diporto* nel detto cantiere o rimessaggio; l'azione di *Rivalsa* non verrà altresì esercitata nel caso di dolo dei dipendenti di questi ultimi.

Art. 1.15 - Pagamento dell' *Indennizzo*

La *Società* pagherà l' *Indennizzo* a suo carico entro trenta giorni dalla data di presentazione di tutti i documenti giustificativi da ritenersi necessari nel caso concreto, ivi compresa la relazione di perizia.

In caso di *Sinistro* derivante da reato (*Furto, Rapina* o altro) andrà prodotto il «certificato di chiusa inchiesta» qualora richiesto dalla *Società* e, in caso di perdita totale e *Furto* totale, l'estratto del registro di iscrizione dal quale risulti la cancellazione dell' *Unità da diporto*, se immatricolata o soggetta ad iscrizione.

In caso di abbandono, il termine di trenta giorni decorre dall'accettazione dell'abbandono da parte della *Società* o dal giorno del riconoscimento giudiziale della validità dell'abbandono stesso.

In caso di *Sinistro* per il quale, da parte dell' *Autorità Marittima, Giudiziaria od Amministrativa*, siano in corso procedimenti per l'accertamento di eventuali responsabilità penali rilevanti ai fini del pagamento a carico del *Contraente* o dell' *Assicurato* o dei rispettivi dipendenti e preposti, è facoltà della *Società* di sospendere la liquidazione degli indennizzi che potessero essere dovuti all' *Assicurato*, fino a chiusura dell'inchiesta ovvero fino al deposito della sentenza penale irrevocabile.

Art. 1.16 - Recesso dalla copertura

In deroga a quanto indicato nell'art. 4 – Durata e proroga dell' *Assicurazione* delle Norme che regolano il *Contratto* in generale, dopo ogni *Sinistro* regolarmente denunciato e fino al 90° giorno da quello del pagamento o rifiuto dell' *Indennizzo*, ciascuna delle Parti, può recedere dalla copertura prestata dandone avviso all'altra Parte mediante lettera raccomandata AR.

Il *Recesso* esercitato da parte del *Contraente* o *Assicurato* ha effetto dalla data di ricevimento della raccomandata.

Il *Recesso* esercitato dalla *Società*, invece, ha efficacia dopo 30 giorni dal ricevimento della raccomandata.

In tal caso, relativamente alle altre coperture richiamate sulla scheda di *Polizza*, il contratto proseguirà fino alla sua scadenza.

Entro il 30° giorno successivo alla data di efficacia del *Recesso*, la *Società* mette a disposizione il *Premio* della copertura Danni all' *Unità da diporto* relativo al periodo di *Rischio* non corso, escluse le imposte.

CLAUSOLE AGGIUNTIVE

Le clausole aggiuntive descritte di seguito sono operanti e formano parte integrante del *Contratto* solo se espressamente richiamate sulla Scheda di *Polizza* e se sia stato pagato il relativo *Premio*; esse saranno operanti alle condizioni e nei limiti della forma di garanzia specificata in *Polizza* (forme di garanzia “A” – PLATINUM oppure “B” - GOLD oppure “C” - SILVER), e sono soggette alle prescrizioni, delimitazioni ed esclusioni previste dalla presente Sezione.

Clausola D - Regate veliche

A parziale deroga di quanto previsto all’art. 1.5 lettera i) della presente Sezione, si conviene di estendere la validità dell’*Assicurazione* durante la partecipazione dell’*Unità da diporto* alle regate veliche compresi relativi allenamenti e prove.

Sono escluse da questa estensione di garanzia le *Unità da diporto* a vela:

- multiscafi;
- prototipi ed esemplari unici da regata quali risultano dal Certificato di Stazza o da altro documento ufficiale.

L’*Assicurazione* è prestata in virtù della formulazione riportata nella scheda di *Polizza* in alternativa tra le seguenti:

D-1. negli stessi limiti della forma di garanzia prescelta (“A” PLATINUM o “B” GOLD o “C” SILVER).

Nel caso di scelta della forma di garanzia “A” PLATINUM i danni che colpiscono le vele, gli alberi, i *Boma*, le *Manovre fisse e correnti*, saranno risarciti in quanto conseguenza diretta di *Incendio, Esplosione, Scoppio, fulmine, incaglio, urto e collisione dell’Unità da diporto*;

oppure

D-2. esclusivamente nel caso di scelta della forma di garanzia “A” PLATINUM, nei limiti della stessa.

I danni che colpiscono le vele, gli alberi, i *Boma*, le *Manovre fisse e correnti*, saranno risarciti per qualsiasi avvenimento. Restano comunque esclusi gli *Spinnaker, gennaker* e i danni conseguenti a deformazione o piegatura delle vele.

Le suddette formulazioni D-1 e D-2 non si applicano durante la normale navigazione. L’*Indennizzo* che risultasse dovuto dalla *Società* sarà soggetto all’applicazione dello *Scoperto* e della *Franchigia* previsti dall’art. 1.13) Franchigie e scoperti

Clausola E –Contratti di utilizzo a titolo oneroso

In deroga a quanto previsto all’art. 1.3 Condizioni di operatività, lettera a) della presente sezione l’*Assicurazione* è operante durante il periodo in cui l’*Unità da diporto* è utilizzata in base a *Contratto* di utilizzo a titolo oneroso secondo la formulazione scelta e indicata in *Polizza* fra le seguenti:

E-1. con la presenza a bordo di una o più persone incaricate dall’*Armatore* alla gestione dell’*Unità da diporto* oppure

E-2. a prescindere dalla presenza a bordo di persone incaricate dall’*Armatore* alla gestione dell’*Unità da diporto*

Clausola I - Rischi guerra

In deroga a quanto previsto dall’art. 1.5 lettere e), f) e g), la garanzia *Assicurativa* è operante anche per perdite o danni causati da:

- guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione o lotte civili che ne derivino, o qualsiasi atto ostile da o contro una potenza belligerante;
- cattura, sequestro, arresto, restrizione o fermo, loro conseguenze o tentativi di quanto sopra;
- mine abbandonate, siluri bombe o altre armi da guerra abbandonate;
- *Pirateria*
- terrorismo;
- confisca o requisizione.

Nel caso in cui l’*Assicurato* abbia perso l’utilizzo e la disponibilità dell’*Unità da diporto* per un periodo di 12 mesi a causa di cattura, sequestro, arresto, restrizione, fermo, confisca o requisizione, la *Società* indennizzerà il valore dell’*Unità da diporto* indicato nella scheda di *Polizza*.

Esclusioni:

Questa *Assicurazione* non copre perdite o danni per il *Rischio Guerra* causati da:

- *Scoppio* di guerra (anche senza dichiarazione) tra qualsiasi dei seguenti Paesi: Regno Unito, Francia, Stati Uniti d'America, Federazione Russa, Repubblica Popolare Cinese;
- *Esplosione* di qualsiasi arma da guerra che impieghi fissione e/o fusione atomica o nucleare o altra simile reazione o forza o sostanza radioattiva;
- confisca o requisizione da parte di un Paese belligerante;
- sequestro, cattura, arresto, detenzione, restrizione, confisca o esproprio da o in seguito ad un ordine governativo o da parte di un'autorità pubblica o locale della nazione nella quale è riconosciuta la proprietà o dove è registrata l'*Unità da diporto*;
- sequestro, restrizione, detenzione, confisca o esproprio, per regolamenti di quarantena o per infrazione di regolamenti commerciali o doganali;
- instaurazione di un procedimento giudiziale, mancata protezione di garanzia o pagamento di una multa o penalità o per qualsiasi ragione finanziaria;
- qualsiasi reclamo per spese derivanti da ritardo.

La copertura dei *Rischi* guerra è valida esclusivamente durante il periodo di navigazione e giacenza in acqua.

I danni e le perdite indennizzabili in base ai termini della presente garanzia saranno liquidati senza deduzione di *Franchigia*.

In deroga a quanto indicato nell'art. 4 – Durata e proroga *dell'Assicurazione* delle Norme che regolano il *Contratto* in generale, la Società e il Contraente/Assicurato hanno facoltà di recedere dalla copertura prestata con la presente estensione con un preavviso di 7 giorni.

La cancellazione avrà effetto allo scadere del termine di 7 giorni a partire dalla mezzanotte del giorno in cui è stato inviato il preavviso al Contraente/Assicurato per raccomandata all'indirizzo indicato nella scheda di *Polizza*, anticipato via e-mail o via fax. Tuttavia la copertura può essere riattivata successivamente all'invio del preavviso e prima della scadenza dei 7 giorni, previo accordo tra le parti con una revisione del *Premio* e/o condizioni e/o garanzie.

Indipendentemente dalla comunicazione della Disdetta, la copertura terminerà automaticamente a seguito di uno dei seguenti casi:

- *Scoppio* di un'ostile deflagrazione in qualsiasi parte del mondo di qualsiasi strumento bellico che impieghino la fissione e/o la fusione atomica o nucleare o simile reazione ovvero sviluppino radioattività;
- *Scoppio* di guerra (anche senza dichiarazione) tra Regno Unito, Francia, Stati Uniti d'America, Federazione Russa, Repubblica Popolare Cinese.
- Requisizione dell'Imbarcazione da parte di una potenza belligerante.

Clausola J - Rimpiazzo a nuovo oltre 3 anni di età dell'imbarcazione

In parziale deroga a quanto previsto all'art. 1.11, resta inteso e convenuto che, relativamente ad imbarcazioni di età superiore ai tre anni ma non oltre dieci anni, eventuali danni parziali verranno risarciti in base al costo di rimpiazzo a nuovo e, quindi, senza applicazione di alcun degrado d'uso.

Tuttavia, in relazione a danni alle seguenti parti dell'unità:

- vele, *Manovre correnti*, sartie, alberi, *Boma*, tangoni;
- cappe protettive, tendalini e simili;
- batterie, eliche e motori fuoribordo;

potrà restare a carico dell'Assicurato, prima dell'applicazione della *Franchigia* stabilita all'art. 1.13 *Franchigie* e *Scoperti* una differenza tra il valore a nuovo e quello delle parti o oggetti sostituiti non superiore ad 1/3 del valore a nuovo, calcolata a discrezione della Società.

Clausola K - Altri danni all'Apparato Motore, all'Impianto Elettrico e alle Apparecchiature Elettroniche (Solo per la forma di garanzia "A" PLATINUM e solo per Unità da diporto di età non superiore a 10 anni e la cui Somma Assicurata superi euro 70.000,00)

A condizione che l'Apparato Motore dell'Unità da diporto assicurata sia provvisto di efficiente congegno di rilevazione e di protezione in caso di surriscaldamento, in parziale deroga a quanto previsto all'art. 1.4 *Rischi* Assicurati e forme di garanzia, forma "A" – Garanzia PLATINUM, lettera b), l'Assicurazione copre anche i

danni parziali all'*Apparato Motore*, all'*Impianto Elettrico* e alle *Apparecchiature Elettroniche* causati da cattivo tempo ovvero da surriscaldamento dell'*Apparato Motore* a seguito di ostruzione dell'impianto di raffreddamento o delle prese dal mare.

La presente estensione comprende altresì i danni parziali all'*Apparato Motore*, all'*Impianto Elettrico* e alle *Apparecchiature Elettroniche* conseguenti a *Vizio occulto* non riconducibili alla garanzia prestata dal produttore, ferma l'esclusione delle parti affette da vizio.

Gli indennizzi che risultassero dovuti dalla *Società* per questa estensione di garanzia, saranno pagati previa deduzione dello *Scoperto* del 30% che rimane a carico dell'*Assicurato*, se superiore alla *Franchigia* come previsto all'art. 1.13 – Franchigie e scoperti, lettera i).

Clausola L – Perdita di nolo (concedibile solo nel caso in cui la copertura sia prestata sulla base della forma di garanzia “A” PLATINUM e sia richiamata anche la Garanzia Aggiuntiva “E” Contratti di utilizzo a titolo oneroso)

In parziale deroga a quanto previsto all'art. 1.4, se - in conseguenza di qualsiasi perdita, danno o evento coperto dalla presente *Polizza* e occorso durante il periodo di questa *Assicurazione* – l'*Unità da diporto* non produce i guadagni attesi sulla base di Contratto di Utilizzo a titolo oneroso sottoscritto dall'*Assicurato*, la *Società* indennizzerà l'*Assicurato* stesso dell'importo giornaliero - calcolato al pro-rata del tasso di noleggio settimanale convenuto nel Contratto - per ogni 24 ore durante le quali lo *Unità da diporto* non può essere utilizzato e per un periodo non superiore a 30 giorni per ogni incidente o evento o per anno assicurativo; resta inteso che i primi tre giorni di fermo rimangono a carico dell'*Assicurato*.

L'*Indennizzo* verrà calcolato al netto delle spese non sostenute durante il periodo (si intendono a tale proposito il costo del carburante, le provviste e le dotazioni, le commissioni o spese simili) e verrà riconosciuto a condizione che le riparazioni per il danno occorso siano completate entro 6 mesi dalla scadenza del periodo coperto dalla *Polizza*.

Nel caso in cui il danno sia rappresentato da una perdita totale o da una perdita totale costruttiva dell'*Unità da diporto* non potrà essere presentato alcun reclamo a fronte di questa estensione di garanzia.

Nei casi in cui si ottenga un recupero da parte di *Terzi* in relazione a un ritardo o a una perdita di nolo, tale recupero sarà ripartito tra l'*Assicurato* e gli *Assicuratori* secondo i loro rispettivi interessi.

NORME DI LEGGE RICHIAMATE IN POLIZZA

CODICE CIVILE

Art. 1882 – Nozione (assicurazione)

L'assicurazione è il contratto col quale l'assicuratore, verso il pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.

Art. 1888 – Prova del contratto

Il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto.

L'assicuratore è obbligato a rilasciare al contraente la polizza di assicurazione o altro documento da lui sottoscritto.

L'assicuratore è anche tenuto a rilasciare, a richiesta e a spese del contraente, duplicati o copie della polizza; ma in tal caso può esigere la presentazione o la restituzione dell'originale.

Art. 1892 – Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione. L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata. Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

Art. 1893 – Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave.

Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Art. 1894 – Assicurazione in nome o per conto di terzi

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al *Rischio*, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.

Art. 1897 – Diminuzione del rischio

Se il contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore (1), l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione.

La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese [187 disp. att.].

Art. 1898 – Aggravamento del Rischio

Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il *Rischio* in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.

L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del *Rischio*. Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del *Rischio* è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.

Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il Sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del *Rischio* sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore *Rischio* fosse esistito al tempo del contratto stesso.

Art. 1901 – Mancato pagamento del premio

Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

Art. 1907 – Assicurazione parziale

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

Art. 1913 – Avviso all'assicuratore in caso di sinistro

L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'intermediario autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'intermediario autorizzato alla conclusione del contratto intervengono entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.

Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.

Art. 1914 – Obbligo di salvataggio

L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.

Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente. L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti. L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.

Art. 1915 – Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio

L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità.

Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Art. 1916 – Diritto di surrogazione dell'assicuratore

L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, [dagli affiliati], dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici (1). L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

Art. 2952 – Prescrizione in materia di assicurazione

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni. (1)

Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione. La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.

La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità.

CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE Decreto Legislativo n° 209 del 7 settembre 2005 Art. 125 – Veicoli e natanti immatricolati o registrati**in Stati esteri**

1. Per i veicoli e i natanti soggetti all'obbligo di assicurazione ed immatricolati o registrati in Stati esteri nonché per i motori amovibili di cui all'articolo 123, comma 3, muniti di certificato di uso straniero o di altro documento equivalente emesso all'estero, che circolino temporaneamente nel territorio o nelle acque territoriali della Repubblica, deve essere assolto, per la durata della permanenza in Italia, l'obbligo di assicurazione.

2. Per i natanti l'obbligo di assicurazione si considera assolto: a) con la stipula di un contratto di assicurazione secondo quanto previsto con regolamento adottato dal Ministro delle attività produttive 163, su proposta dell'ISVAP, ovvero b) quando il conducente sia in possesso di certificato internazionale di assicurazione emesso dall'Ufficio nazionale di assicurazione estero ed accettato dall'Ufficio centrale italiano.

3. Per i veicoli a motore muniti di targa di immatricolazione rilasciata da uno Stato terzo l'obbligo di assicurazione: a) è assolto mediante contratto di assicurazione «frontiera», come disciplinato dal regolamento previsto all'articolo 126, comma 2, lettera a), concernente la responsabilità civile derivante dalla circolazione del veicolo nel territorio della Repubblica e degli altri Stati membri, alle condizioni e fino ai limiti di somma stabiliti dalla legislazione in vigore in ciascuno di essi; b) si considera assolto quando l'Ufficio centrale italiano si sia reso garante per il risarcimento dei danni cagionati in Italia dalla circolazione dei medesimi veicoli e quando con atto dell'Unione europea sia stato rimosso l'obbligo negli Stati membri di controllare l'assicurazione di responsabilità civile per i veicoli muniti di targa di immatricolazione rilasciata dallo Stato terzo; 163 Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico n. 86 del 1° aprile 2008, [119] c) si considera assolto, quando il conducente sia in possesso di una carta verde emessa dall'Ufficio nazionale di assicurazione estero ed accettata dall'Ufficio centrale italiano.

4. Per i veicoli a motore muniti di targa di immatricolazione rilasciata da uno Stato membro diverso dalla Repubblica italiana, l'obbligo di assicurazione si considera assolto quando l'Ufficio centrale italiano si sia reso garante per il risarcimento dei danni cagionati dalla circolazione in Italia di detti veicoli, sulla base di accordi stipulati con i corrispondenti uffici nazionali di assicurazione e l'Unione europea abbia riconosciuto tali accordi.

5. Nell'ipotesi di cui al comma 3, lettera c), l'Ufficio centrale italiano provvede alla liquidazione dei danni, garantendone il pagamento agli aventi diritto, nei limiti dei massimali minimi di legge o, se maggiori, di quelli eventualmente previsti dalla polizza di assicurazione alla quale si riferisce la carta verde. Nelle ipotesi di cui al comma 3, lettera b), ed in quelle di cui al comma 4, l'Ufficio centrale italiano provvede alla liquidazione dei danni cagionati in Italia, garantendone il pagamento agli aventi diritto nei limiti dei massimali minimi di legge o, se maggiori, di quelli eventualmente previsti dalla polizza di assicurazione. 5-bis. L'Ufficio centrale italiano, entro tre mesi dalla ricezione della richiesta di risarcimento comunica agli aventi diritto un'offerta di risarcimento motivata ovvero indica i motivi per i quali non ritiene di fare offerta.

6. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano anche ai veicoli a motore di proprietà di agenti diplomatici e consolari o di funzionari internazionali, o di proprietà di Stati esteri o di organizzazioni internazionali.

7. Le disposizioni di cui al comma 3, lettera b), ed al comma 4 non si applicano per l'assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati dalla circolazione dei veicoli aventi targa di immatricolazione rilasciata da uno Stato estero e individuati nel regolamento adottato, su proposta dell'ISVAP, dal Ministro delle attività produttive.

Art. 129 – Soggetti esclusi dall'assicurazione

Non è considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria il solo conducente del veicolo responsabile del sinistro.

- 1) Ferme restando la disposizione di cui all'articolo 122, comma 2, e quella di cui al comma 1 del presente articolo, non sono inoltre considerati terzi e non hanno diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione obbligatoria, limitatamente ai danni alle cose:
 - a) i soggetti di cui all'articolo 2054, terzo comma, del codice civile ed all'articolo 91, comma 2, del codice della strada;
 - b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del soggetto di cui al comma 1 e di quelli di cui alla lettera a), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l'assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
 - c) ove l'assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b).

Art. 148 – Procedura di risarcimento

1. Per i sinistri con soli danni a cose, la richiesta di risarcimento deve recare l'indicazione degli aventi diritto al risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili, per non meno di cinque giorni non festivi, per l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno. Entro sessanta giorni dalla ricezione di tale documentazione, l'impresa di assicurazione formula al danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento, ovvero comunica specificatamente i motivi per i quali non ritiene di fare offerta. Il termine di sessanta giorni è ridotto a trenta quando il modulo di denuncia sia stato sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistro. Il danneggiato può procedere alla riparazione delle cose danneggiate solo dopo lo spirare del termine indicato al periodo precedente, entro il quale devono essere comunque completate le operazioni di accertamento del danno da parte dell'assicuratore, ovvero dopo il completamento delle medesime operazioni, nel caso in cui esse si siano concluse prima della scadenza del predetto termine. Qualora le cose danneggiate non siano state messe a disposizione per l'ispezione nei termini previsti dal presente articolo, ovvero siano state riparate prima dell'ispezione stessa, l'impresa, ai fini dell'offerta risarcitoria, effettuerà le proprie valutazioni sull'entità del danno solo previa presentazione di fattura che attesti gli interventi riparativi effettuati. Resta comunque fermo il diritto dell'assicurato al risarcimento anche qualora ritenga di non procedere alla riparazione.

2. L'obbligo di proporre al danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento del danno, ovvero di comunicare i motivi per cui non si ritiene di fare offerta, sussiste anche per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso. La richiesta di risarcimento deve essere presentata dal danneggiato o dagli aventi diritto con le modalità indicate al comma 1. La richiesta deve contenere l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro ed essere accompagnata, ai fini dell'accertamento e della valutazione del danno da parte dell'impresa, dai dati relativi all'età, all'attività del danneggiato, al suo reddito, all'entità delle lesioni subite, da attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, nonché dalla dichiarazione ai sensi dell'articolo 142, comma 2, o, in caso di decesso, dallo stato di famiglia della vittima. L'impresa di assicurazione è tenuta a provvedere all'adempimento del predetto obbligo entro novanta giorni dalla ricezione di tale documentazione.

2-bis. A fini di prevenzione e contrasto dei fenomeni fraudolenti, l'impresa di assicurazione provvede alla consultazione della banca dati sinistri di cui all'articolo 135 e qualora dal risultato della consultazione, avuto riguardo al codice fiscale dei soggetti coinvolti ovvero ai veicoli danneggiati, emergano almeno due parametri di significatività, come definiti dall'articolo 4 del provvedimento dell'ISVAP n. 2827 del 25 agosto 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 7 settembre 2010, l'impresa può decidere, entro i termini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, di non fare offerta di risarcimento, motivando tale decisione con la necessità di condurre ulteriori approfondimenti in relazione al sinistro. La relativa comunicazione è trasmessa dall'impresa al danneggiato e all'ISVAP, al quale è anche trasmessa la documentazione relativa alle analisi condotte sul sinistro. Entro trenta giorni dalla comunicazione della predetta decisione, l'impresa deve comunicare al danneggiato le sue determinazioni conclusive in merito alla richiesta di risarcimento. All'esito degli approfondimenti condotti ai sensi del primo periodo, l'impresa può non formulare

offerta di risarcimento, qualora, entro il termine di cui al terzo periodo, presenti querela, nelle ipotesi in cui è prevista, informandone contestualmente l'assicurato nella comunicazione concernente le determinazioni conclusive in merito alla richiesta di risarcimento di cui al medesimo terzo periodo; in tal caso i termini di cui ai commi 1 e 2 sono sospesi e il termine per la presentazione della querela, di cui all'articolo 124, primo comma, del codice penale, decorre dallo spirare del termine di trenta giorni entro il quale l'impresa comunica al danneggiato le sue determinazioni conclusive. Restano salvi i diritti del danneggiato in merito alla proponibilità dell'azione di risarcimento nei termini previsti dall'articolo 145, nonché il diritto del danneggiato di ottenere l'accesso agli atti nei termini previsti dall'articolo 146, salvo il caso di presentazione di querela o denuncia.

3. Il danneggiato, in pendenza dei termini di cui ai commi 1 e 2 e fatto salvo quanto stabilito dal comma 5, non può rifiutare gli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno alle cose, nei termini di cui al comma 1, o del danno alla persona, da parte dell'impresa. Qualora ciò accada, i termini per l'offerta risarcitoria o per la comunicazione dei motivi per i quali l'impresa non ritiene di fare offerta sono sospesi.

4. L'impresa di assicurazione può richiedere ai competenti organi di polizia le informazioni acquisite relativamente alle modalità dell'incidente, alla residenza e al domicilio delle parti e alla targa di immatricolazione o altro analogo segno distintivo, ma è tenuta al rispetto dei termini stabiliti dai commi 1 e 2 anche in caso di sinistro che abbia determinato sia danni a cose che lesioni personali o il decesso.

5. In caso di richiesta incompleta l'impresa di assicurazione richiede al danneggiato entro trenta giorni dalla ricezione della stessa le necessarie integrazioni; in tal caso i termini di cui ai commi 1 e 2 decorrono nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi.

6. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offertagli, l'impresa provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione.

7. Entro ugual termine l'impresa corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l'offerta. La somma in tal modo corrisposta è imputata nella liquidazione definitiva del danno.

8. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione senza che l'interessato abbia fatto pervenire alcuna risposta, l'impresa corrisponde al danneggiato la somma offerta con le stesse modalità, tempi ed effetti di cui al comma 7.

9. Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, l'impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato l'eventuale inadempimento da parte dell'assicurato dell'obbligo di avviso del sinistro di cui all'articolo 1913 del codice civile.

10. In caso di sentenza a favore del danneggiato, quando la somma offerta ai sensi dei commi 1 o 2 sia inferiore alla metà di quella liquidata, al netto di eventuale rivalutazione ed interessi, il giudice trasmette, contestualmente al deposito in cancelleria, copia della sentenza all'ISVAP per gli accertamenti relativi all'osservanza delle disposizioni del presente capo.

11. L'impresa, quando corrisponde compensi professionali per l'eventuale assistenza prestata da professionisti, è tenuta a richiedere la documentazione probatoria relativa alla prestazione stessa e ad indicarne il corrispettivo separatamente rispetto alle voci di danno nella quietanza di liquidazione. L'impresa, che abbia provveduto direttamente al pagamento dei compensi dovuti al professionista, ne dà comunicazione al danneggiato, indicando l'importo corrisposto.

Art. 180 - Contratti di assicurazione contro i danni

1. I contratti di assicurazione contro i danni sono regolati dalla legge italiana, ferme le norme di diritto internazionale privato, quando lo Stato membro di ubicazione del *Rischio* è la Repubblica italiana.
2. Le parti possono convenire di assoggettare il contratto alla legislazione di un altro Stato, salvo i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative.
3. Le disposizioni specifiche relative ad una assicurazione obbligatoria, previste dallo Stato che impone l'obbligo, prevalgono su quelle della legge applicabile al contratto; quando quest'ultimo preveda una garanzia destinata ad operare in più Stati, prevalgono le disposizioni specifiche dello Stato interessato.
4. I contratti di assicurazione contro i danni relativi a *Rischi* ubicati in un altro Stato membro sono regolati dalla legislazione del medesimo Stato.
5. Qualora il *Rischio* sia ubicato in uno Stato terzo, si applicano le disposizioni della Convenzione di Roma del 19 giugno 1980, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, resa esecutiva con legge 18 dicembre 1984, n. 975.

CODICE DELLA NAVIGAZIONE

Art. 162 – Perdita presunta

Trascorsi quattro mesi dal giorno dell'ultima notizia se si tratta di nave a propulsione meccanica, ovvero otto mesi negli altri casi, la nave si presume perita nel giorno successivo a quello cui risale l'ultima notizia.

Art. 515 – Assicurazione della nave

L'assicurazione della nave copre la nave e le sue pertinenze. Possono altresì esservi comprese le spese di armamento e equipaggiamento della nave. Nel silenzio delle parti, la dichiarazione del valore della nave, contenuta nella polizza, equivale a stima.

Art. 524 - Colpa e dolo dell'equipaggio

L'assicuratore della nave risponde se il sinistro dipende in tutto od in parte da colpa del comandante o degli altri componenti dell'equipaggio, purché vi sia rimasto estraneo l'assicurato. Tuttavia, se l'assicurato è anche comandante della nave, l'assicuratore risponde limitatamente alle colpe nautiche del medesimo. Nell'assicurazione delle merci, l'assicuratore risponde altresì del dolo del comandante e degli altri componenti dell'equipaggio.

Art. 535 – Differenza tra il nuovo e il vecchio

Nel calcolo dell'indennità per danni materiali sofferti dalla nave si computa il beneficio derivante all'assicurato per differenza tra il nuovo e il vecchio.

CODICE DELLA NAUTICA DA DIPORTO DECRETO LEGISLATIVO 18 LUGLIO 2005, N. 171

Art. 7- Immissione in commercio e messa in servizio

1. Possono essere immessi in commercio e messi in servizio per uso conforme alla loro destinazione i prodotti di cui all'articolo 4, comma 1, che soddisfano i requisiti di sicurezza indicati all'articolo 6 e che recano la marcatura CE di cui all'articolo 8.
2. Possono, inoltre, essere immessi in commercio e messi in uso i motori entro bordo e fuoribordo quattro tempi a doppia alimentazione, a benzina ed a gas di petrolio liquido, derivati da motori aventi le specifiche CE.
3. Possono essere immesse in commercio le unità da diporto parzialmente completate che soddisfino i requisiti indicati all'articolo 6, destinate, per la dichiarazione del costruttore o del suo mandatario stabilito nell'Unione europea o della persona responsabile dell'immissione sul mercato, ad essere completate da altri.
4. La dichiarazione di cui al comma 3 contiene i seguenti elementi:
 - a) nome e indirizzo del costruttore;
 - b) nome e indirizzo del mandatario del costruttore stabilito nel territorio comunitario o della persona responsabile dell'immissione sul mercato;
 - c) descrizione dell'unità da diporto parzialmente completata;
 - d) dichiarazione attestante che l'unità da diporto è destinata ad essere completata da altri e che essa è conforme ai requisiti essenziali previsti, in questa fase di costruzione, dall'allegato II.
5. Possono essere immessi in commercio e messi in servizio i componenti di cui all'articolo 4, comma 1, recanti la marcatura CE di cui all'articolo 8, accompagnati da una dichiarazione di conformità, di cui all'allegato VIII, che sono destinati ad essere incorporati nelle unità da diporto, conformemente alla dichiarazione del costruttore o del suo mandatario nel territorio comunitario, ovvero, in caso di importazione da un Paese terzo, di colui che immette i componenti sul mercato comunitario.
6. La dichiarazione di cui al comma 5 contiene i seguenti elementi:

- a) nome e indirizzo del costruttore;
- b) nome e indirizzo del mandatario del costruttore stabilito nel territorio comunitario o della persona responsabile dell'immissione sul mercato;
- c) descrizione dei componenti;
- d) dichiarazione attestante che i componenti sono conformi ai pertinenti requisiti essenziali di cui all'allegato II.

7. Possono essere immessi in commercio o messi in servizio i motori di propulsione entrobordo e entrobordo con comando a poppa senza scarico integrato, i motori omologati a norma del provvedimento di recepimento della direttiva 97/68/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1997, conformi alla fase II di cui al punto 4.2.3 dell'allegato I della medesima, nonché i motori omologati a norma della direttiva 88/77/CE, del Consiglio, del 3 dicembre 1987, se il costruttore o il suo mandatario stabilito nell'Unione europea dichiara, ai sensi dell'allegato VIII, punto 3, che il motore soddisfa i requisiti relativi alle emissioni di gas di scarico stabiliti dal presente capo, quando sia installato in un'unità da diporto o in una moto d'acqua secondo le istruzioni fornite dal costruttore.

8. In occasione di fiere, mostre e dimostrazioni, possono essere presentati i prodotti di cui all'articolo 4, comma 1, anche se non conformi alle disposizioni del presente capo, purché sia indicato espressamente e in modo visibile che detti prodotti non possono essere immessi in commercio o messi in servizio finché non siano resi conformi.

Art. 15 - Registri di iscrizione

1. Le navi da diporto sono iscritte in registri tenuti dalle Capitanerie di porto. Le imbarcazioni da diporto sono iscritte in registri tenuti dalle Capitanerie di porto, dagli uffici circondariali marittimi, nonché dagli uffici provinciali del Dipartimento dei trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici autorizzati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Il modello dei registri è approvato con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. Il proprietario di un'imbarcazione da diporto può chiedere l'iscrizione provvisoria dell'unità, presentando apposita domanda.

3. Le unità da diporto costruite da un soggetto privato per proprio uso personale e senza l'ausilio di alcuna impresa, cantiere o singolo costruttore professionale, possono essere iscritte nei registri delle imbarcazioni da diporto, purché munite di attestazione di idoneità rilasciata da un organismo notificato ai sensi dell'articolo 10 o autorizzato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314.

4. Il proprietario dell'unità da diporto può richiedere all'ufficio d'iscrizione l'annotazione della perdita di possesso dell'unità medesima a seguito di furto, presentando l'originale o la copia conforme della denuncia di furto e restituendo la licenza di navigazione. Ove il possesso dell'unità sia stato riacquisito, il proprietario richiede annotazione all'ufficio di iscrizione, che rilascia una nuova licenza di navigazione.

Art. 60 - Denuncia di evento straordinario

1. Se nel corso della navigazione o durante la sosta in porto si sono verificati eventi straordinari relativi all'unità da diporto o alle persone a bordo, il comandante dell'unità da diporto deve farne denuncia all'autorità marittima o consolare entro tre giorni dall'arrivo in porto con le modalità di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

2. In caso di eventi che abbiano coinvolto l'incolumità fisica di persone, il termine di cui al comma 1 è ridotto a ventiquattro ore.

3. Le autorità di cui al comma 1 procedono, ove sia il caso, ad investigazioni sommarie sui fatti denunciati e sulle loro cause.

DECRETO MINISTERIALE N° 86/2008

Art. 8. - Natanti registrati in Stati esteri

1. Per i natanti registrati in Stati esteri e per i motori amovibili di cui all'articolo 123, comma 3, del Codice, muniti di certificato di uso straniero o di altro documento equivalente emesso all'estero, che circolano temporaneamente nelle acque territoriali soggette alla sovranità della Repubblica italiana, l'obbligo di assicurazione della copertura assicurativa per la responsabilità civile verso i terzi per la durata della permanenza in Italia si considera assolto:

a) con la stipula di un contratto di assicurazione con un'impresa con sede legale nel territorio della Repubblica, autorizzata ad esercitare l'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei natanti;

b) con la stipula di un contratto di assicurazione con un'impresa con sede legale in uno Stato membro, abilitata ad esercitare in Italia in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi l'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei natanti;

c) con la stipula di un contratto di assicurazione con un'impresa con sede legale in uno Stato terzo, autorizzata ad esercitare in Italia in regime di stabilimento l'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei natanti;

d) con la stipula di un contratto di assicurazione con un'impresa con sede legale nel territorio della Repubblica abilitata ad esercitare l'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei natanti in regime di stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi nello Stato estero di registrazione del natante;

e) con un contratto di assicurazione rilasciato da un'impresa con sede legale nello Stato di registrazione del natante, e ivi autorizzata all'esercizio dell'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei natanti, che abbia stipulato con un'impresa di cui alle lettere a), b) o c) un'apposita convenzione che obblighi quest'ultima a provvedere, nei limiti e nelle forme stabilite dal decreto o, eventualmente, nei limiti dei maggiori massimali previsti dal contratto di assicurazione che rientra nella convenzione, alla liquidazione dei predetti danni e la legittimità a stare in giudizio per le domande dei danneggiati.

2. Nei casi di cui al comma 1, lettera e), l'impresa autorizzata o abilitata ad esercitare nel territorio della Repubblica trasmette all'ISVAP la convenzione, corredata del certificato di assicurazione predisposto ai sensi dell'articolo 9, per la preventiva approvazione.

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DECRETO 29 ottobre 2008, n. 191

Art. 3 - Esercizio del diritto di accesso

1. Il diritto di accesso agli atti può essere esercitato dai contraenti, dagli assicurati e dai danneggiati quando siano conclusi i procedimenti di cui all'articolo 2, comma 1, ed in particolare:

a) dal momento in cui l'avente diritto riceve comunicazione della misura della somma offerta per il risarcimento o dei motivi per i quali non si ritiene di fare offerta, ovvero, in caso di mancata offerta o di mancata comunicazione del daniego dell'offerta:

1) decorsi trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, se si tratta di danni a cose e se il modulo di denuncia è stato sottoscritto dai conducenti dei veicoli;

2) decorsi sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, se si tratta di danni acose;

3) decorsi novanta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, se il sinistro ha causato lesioni personali o il decesso;

b) decorsi centoventi giorni dalla data di accadimento del sinistro.

2. Qualora l'impresa, avendo ricevuto una richiesta di risarcimento incompleta, abbia richiesto le necessarie integrazioni entro trenta giorni dalla ricezione della stessa, ai sensi dell'articolo 148, comma 5, del Codice, i termini di cui al comma 1, lettera a), numeri 1), 2) e 3), decorrono dalla data di ricezione da parte dell'impresa dei dati e dei documenti integrativi richiesti.

DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2010, n. 28

Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Definizioni

1. Ai fini del presente decreto legislativo, si intende per:

a) mediazione: l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa;

- b) mediatore: la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo;
- c) conciliazione: la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione;
- d) organismo: l'ente pubblico o privato, presso il quale può svolgersi il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto;
- e) registro: il registro degli organismi istituito con decreto del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 16 del presente decreto, nonché, sino all'emanazione di tale decreto, il registro degli organismi istituito con il decreto del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222.

Art. 2

Controversie oggetto di mediazione

1. Chiunque può accedere alla mediazione per la conciliazione di una controversia civile e commerciale vertente su diritti disponibili, secondo le disposizioni del presente decreto.
2. Il presente decreto non preclude le negoziazioni volontarie e paritetiche relative alle controversie civili e commerciali, né le procedure di reclamo previste dalle carte dei servizi.

Capo II

DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

Art. 3

Disciplina applicabile e forma degli atti

1. Al procedimento di mediazione si applica il regolamento dell'organismo scelto dalle parti.
2. Il regolamento deve in ogni caso garantire la riservatezza del procedimento ai sensi dell'articolo 9, nonché modalità di nomina del mediatore che ne assicurano l'imparzialità e l'idoneità al corretto e sollecito espletamento dell'incarico.
3. Gli atti del procedimento di mediazione non sono soggetti a formalità.
4. La mediazione può svolgersi secondo modalità telematiche previste dal regolamento dell'organismo. Art. 4

Accesso alla mediazione

1. La domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all'articolo 2 è presentata mediante deposito di un'istanza presso un organismo. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all'organismo presso il quale è stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data della ricezione della comunicazione.
2. L'istanza deve indicare l'organismo, le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa.
3. All'atto del conferimento dell'incarico, l'avvocato è tenuto a informare l'assistito della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal presente decreto e delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20. L'avvocato informa altresì l'assistito dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto. In caso di violazione degli obblighi di informazione, il contratto tra l'avvocato e l'assistito è annullabile. Il documento che contiene l'informazione è sottoscritto dall'assistito e deve essere allegato all'atto introduttivo dell'eventuale giudizio. Il giudice che verifica la mancata allegazione del documento, se non provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 1, informa la parte della facoltà di chiedere la mediazione.

Art. 5

Condizione di procedibilità e rapporti con il processo

1. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.
2. Fermo quanto previsto dal comma 1 e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, può invitare le stesse a procedere alla mediazione. L'invito deve essere rivolto alle parti prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista, prima della discussione della causa. Se le parti aderiscono all'invito, il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6 e, quando la mediazione non è già stata avviata, assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione.
3. Lo svolgimento della mediazione non preclude in ogni caso la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale.
4. I commi 1 e 2 non si applicano:
 - a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione;
 - b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all'articolo 667 del codice di procedura civile;
 - c) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all'articolo 703, terzo comma, del codice di procedura civile;
 - d) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata;
 - e) nei procedimenti in camera di consiglio;
 - f) nell'azione civile esercitata nel processo penale.
5. Fermo quanto previsto dal comma 1 e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, se il contratto, lo statuto ovvero l'atto costitutivo dell'ente prevedono una clausola di mediazione o conciliazione e il tentativo non risulta esperito, il giudice o l'arbitro, su eccezione di parte, proposta nella prima difesa, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione e fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo il giudice o l'arbitro fissa la successiva udienza quando la mediazione o il tentativo di conciliazione sono iniziati, ma non conclusi. La domanda è presentata davanti all'organismo indicato dalla clausola, se iscritto nel registro, ovvero, in mancanza, davanti ad un altro organismo iscritto, fermo il rispetto del criterio di cui all'articolo 4, comma 1. In ogni caso, le parti possono concordare, successivamente al contratto o allo statuto o all'atto costitutivo, l'individuazione di un diverso organismo iscritto.
6. Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all'articolo 11 presso la segreteria dell'organismo.

Art. 6

Durata

1. Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a quattro mesi.
2. Il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione, ovvero dalla scadenza di quello fissato dal giudice per il deposito della stessa e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi del quarto o del quinto periodo del comma 1 dell'articolo 5, non è soggetto a sospensione feriale.

Art. 7

Effetti sulla ragionevole durata del processo

1. Il periodo di cui all'articolo 6 e il periodo del rinvio disposto dal giudice ai sensi dell'articolo 5, comma 1, non si computano ai fini di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89.

Art. 8 Procedimento

1. All'atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell'organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre quindici giorni dal deposito della domanda. La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all'altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l'organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari.

2. Il procedimento si svolge senza formalità presso la sede dell'organismo di mediazione o nel luogo indicato dal regolamento di procedura dell'organismo.

3. Il mediatore si adopera affinché le parti raggiungano un accordo amichevole di definizione della controversia.

4. Quando non può procedere ai sensi del comma 1, ultimo periodo, il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali. Il regolamento di procedura dell'organismo deve prevedere le modalità di calcolo e liquidazione dei compensi spettanti agli esperti.

5. Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile.

Art. 9

Dovere di riservatezza

1. Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'organismo o comunque nell'ambito del procedimento di mediazione è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo.

2. Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.

Art. 10

Inutilizzabilità e segreto professionale

1. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio.

2. Il mediatore non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione, né davanti all'autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità. Al mediatore si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del codice di procedura penale in quanto applicabili.

Art. 11 Conciliazione

1. Se è raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo. Quando l'accordo non è raggiunto, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione. In ogni caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento. Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'articolo 13.

2. La proposta di conciliazione è comunicata alle parti per iscritto. Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata. Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.

3. Se è raggiunto l'accordo amichevole di cui al comma 1 ovvero se tutte le parti aderiscono alla proposta del mediatore, si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. L'accordo raggiunto, anche a seguito della proposta, può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.

4. Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale con l'indicazione della proposta; il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Nello stesso verbale, il mediatore dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione.

5. Il processo verbale è depositato presso la segreteria dell'organismo e di esso è rilasciata copia alle parti che lo richiedono.

Art. 12

Efficacia esecutiva ed esecuzione

1. Il verbale di accordo, il cui contenuto non è contrario all'ordine pubblico o a norme imperative, è omologato, su istanza di parte e previo accertamento anche della regolarità formale, con decreto del presidente del tribunale nel cui circondario ha sede l'organismo. Nelle controversie transfrontaliere di cui all'articolo 2 della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, il verbale è omologato dal presidente del tribunale nel cui circondario l'accordo deve avere esecuzione.

2. Il verbale di cui al comma 1 costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

Art. 13

Spese processuali

1. Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto. Resta ferma l'applicabilità degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì alle spese per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4.

2. Quando il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4. Il giudice deve indicare esplicitamente, nella motivazione, le ragioni del provvedimento sulle spese di cui al periodo precedente.

3. Salvo diverso accordo le disposizioni precedenti non si applicano ai procedimenti davanti agli arbitri. Art. 14

Obblighi del mediatore

1. Al mediatore e ai suoi ausiliari è fatto divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, fatta eccezione per quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio; è fatto loro divieto di percepire compensi direttamente dalle parti.

2. Al mediatore è fatto, altresì, obbligo di:

a) sottoscrivere, per ciascun affare per il quale è designato, una dichiarazione di imparzialità secondo le formule previste dal regolamento di procedura applicabile, nonché gli ulteriori impegni eventualmente previsti dal medesimo regolamento;

b) informare immediatamente l'organismo e le parti delle ragioni di possibile pregiudizio all'imparzialità nello svolgimento della mediazione;

c) formulare le proposte di conciliazione nel rispetto del limite dell'ordine pubblico e delle norme imperative;

d) corrispondere immediatamente a ogni richiesta organizzativa del responsabile dell'organismo.

3. Su istanza di parte, il responsabile dell'organismo provvede alla eventuale sostituzione del mediatore. Il regolamento individua la diversa competenza a decidere sull'istanza, quando la mediazione è svolta dal responsabile dell'organismo.

Art. 15

Mediazione nell'azione di classe

1. Quando è esercitata l'azione di classe prevista dall'articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, la conciliazione, intervenuta dopo la scadenza del termine per l'adesione, ha effetto anche nei confronti degli aderenti che vi abbiano espressamente consentito.

Capo III

ORGANISMI DI MEDIAZIONE

Art. 16

Organismi di mediazione e registro. Elenco dei formatori

1. Gli enti pubblici o privati, che diano garanzie di serietà ed efficienza, sono abilitati a costituire organismi deputati, su istanza della parte interessata, a gestire il procedimento di mediazione nelle materie di cui all'articolo 2 del presente decreto. Gli organismi devono essere iscritti nel registro.
2. La formazione del registro e la sua revisione, l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, l'istituzione di separate sezioni del registro per la trattazione degli affari che richiedono specifiche competenze anche in materia di consumo e internazionali, nonché la determinazione delle indennità spettanti agli organismi sono disciplinati con appositi decreti del Ministro della giustizia, di concerto, relativamente alla materia del consumo, con il Ministro dello sviluppo economico. Fino all'adozione di tali decreti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei decreti del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222 e 23 luglio 2004, n. 223. A tali disposizioni si conformano, sino alla medesima data, gli organismi di composizione extragiudiziale previsti dall'articolo 141 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.
3. L'organismo, unitamente alla domanda di iscrizione nel registro, deposita presso il Ministero della giustizia il proprio regolamento di procedura e il codice etico, comunicando ogni successiva variazione. Nel regolamento devono essere previste, fermo quanto stabilito dal presente decreto, le procedure telematiche eventualmente utilizzate dall'organismo, in modo da garantire la sicurezza delle comunicazioni e il rispetto della riservatezza dei dati. Al regolamento devono essere allegate le tabelle delle indennità spettanti agli organismi costituiti da enti privati, proposte per l'approvazione a norma dell'articolo 17. Ai fini dell'iscrizione nel registro il Ministero della giustizia valuta l'idoneità del regolamento.
4. La vigilanza sul registro è esercitata dal Ministero della giustizia e, con riferimento alla sezione per la trattazione degli affari in materia di consumo di cui al comma 2, anche dal Ministero dello sviluppo economico.
5. Presso il Ministero della giustizia è istituito, con decreto ministeriale, l'elenco dei formatori per la mediazione. Il decreto stabilisce i criteri per l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, nonché per lo svolgimento dell'attività di formazione, in modo da garantire elevati livelli di formazione dei mediatori. Con lo stesso decreto, è stabilita la data a decorrere dalla quale la partecipazione all'attività di formazione di cui al presente comma costituisce per il mediatore requisito di qualificazione professionale.
6. L'istituzione e la tenuta del registro e dell'elenco dei formatori avvengono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già esistenti, e disponibili a legislazione vigente, presso il Ministero della giustizia e il Ministero dello sviluppo economico, per la parte di rispettiva competenza, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Art. 17

Risorse, regime tributario e indennità

1. In attuazione dell'articolo 60, comma 3, lettera o), della legge 18 giugno 2009, n. 69, le agevolazioni fiscali previste dal presente articolo, commi 2 e 3, e dall'articolo 20, rientrano tra le finalità del Ministero della giustizia finanziabili con la parte delle risorse affluite al «Fondo Unico Giustizia» attribuite al predetto Ministero, ai sensi del comma 7 dell'articolo 2, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, e dei commi 3 e 4 dell'articolo 7 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 luglio 2009, n. 127.
2. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.
3. Il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro, altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente.
4. Con il decreto di cui all'articolo 16, comma 2, sono determinati:
 - a) l'ammontare minimo e massimo delle indennità spettanti agli organismi pubblici, il criterio di calcolo e le modalità di ripartizione tra le parti;
 - b) i criteri per l'approvazione delle tabelle delle indennità proposte dagli organismi costituiti da enti privati;
 - c) le maggiorazioni massime delle indennità dovute, non superiori al venticinque per cento, nell'ipotesi di successo della mediazione;
 - d) le riduzioni minime delle indennità dovute nelle ipotesi in cui la mediazione è condizione di procedibilità ai sensi dell'articolo 5, comma 1.
5. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1, all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115. A tale fine la parte è tenuta a depositare presso l'organismo apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore, nonché a produrre, a pena di inammissibilità, se l'organismo lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato.
6. Il Ministero della giustizia provvede, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, al monitoraggio delle mediazioni concernenti i soggetti esonerati dal pagamento dell'indennità di mediazione. Dei risultati di tale monitoraggio si tiene conto per la determinazione, con il decreto di cui all'articolo 16, comma 2, delle indennità spettanti agli organismi pubblici, in modo da coprire anche il costo dell'attività prestata a favore dei soggetti aventi diritto all'esonero.
7. L'ammontare dell'indennità può essere rideterminato ogni tre anni in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto Nazionale di Statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel triennio precedente.
8. Alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni dei commi 2 e 3, valutati in 5,9 milioni di euro per l'anno 2010 e 7,018 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione della quota delle risorse del «Fondo unico giustizia» di cui all'articolo 2, comma 7, lettera b) del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, che, a tale fine, resta acquisita all'entrata del bilancio dello Stato.
9. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui ai commi 2 e 3 ed in caso si verificino scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 8, resta acquisito all'entrata l'ulteriore importo necessario a garantire la copertura finanziaria del maggiore onere a valere sulla stessa quota del Fondo unico giustizia di cui al comma 8.

Art. 18

Organismi presso i tribunali

1. I consigli degli ordini degli avvocati possono istituire organismi presso ciascun tribunale, avvalendosi di proprio personale e utilizzando i locali loro messi a disposizione dal presidente del tribunale. Gli organismi presso i tribunali sono iscritti al registro a semplice domanda, nel rispetto dei criteri stabiliti dai decreti di cui all'articolo 16.

Art. 19

Organismi presso i consigli degli ordini professionali e presso le camere di commercio

1. I consigli degli ordini professionali possono istituire, per le materie riservate alla loro competenza, previa autorizzazione del Ministero della giustizia, organismi speciali, avvalendosi di proprio personale e utilizzando locali nella propria disponibilità.
2. Gli organismi di cui al comma 1 e gli organismi istituiti ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono iscritti al registro a semplice domanda, nel rispetto dei criteri stabiliti dai decreti di cui all'articolo 16.

Capo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE E INFORMATIVA

Art. 20

Credito d'imposta

1. Alle parti che corrispondono l'indennità ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione presso gli organismi è riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d'imposta commisurato all'indennità stessa, fino a concorrenza di euro cinquecento, determinato secondo quanto disposto dai commi 2 e 3. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d'imposta è ridotto della metà.
2. A decorrere dall'anno 2011, con decreto del Ministro della giustizia, entro il 30 aprile di ciascun anno, è determinato l'ammontare delle risorse a valere sulla quota del

«Fondo unico giustizia» di cui all'articolo 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, destinato alla copertura delle minori entrate derivanti dalla concessione del credito d'imposta di cui al comma 1 relativo alle mediazioni concluse nell'anno precedente. Con il medesimo decreto è individuato il credito d'imposta effettivamente spettante in relazione all'importo di ciascuna mediazione in misura proporzionale alle risorse stanziare e, comunque, nei limiti dell'importo indicato al comma 1.

3. Il Ministero della giustizia comunica all'interessato l'importo del credito d'imposta spettante entro 30 giorni dal termine indicato al comma 2 per la sua determinazione e trasmette, in via telematica, all'Agenzia delle entrate l'elenco dei beneficiari e i relativi importi a ciascuno comunicati.

4. Il credito d'imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi ed e' utilizzabile a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 3, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, da parte delle persone fisiche non titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo, in diminuzione delle imposte sui redditi. Il credito d'imposta non dà luogo a rimborso e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, ne' del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. Ai fini della copertura finanziaria delle minori entrate derivanti dal presente articolo il Ministero della giustizia provvede annualmente al versamento dell'importo corrispondente all'ammontare delle risorse destinate ai crediti d'imposta sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio». Art. 21

Informazioni al pubblico

1. Il Ministero della giustizia cura, attraverso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con i fondi previsti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150, la divulgazione al pubblico attraverso apposite campagne pubblicitarie, in particolare via internet, di informazioni sul procedimento di mediazione e sugli organismi abilitati a svolgerlo.

Capo V

ABROGAZIONI, COORDINAMENTI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 22

Obblighi di segnalazione per la prevenzione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo

1. All'articolo 10, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo il numero 5) è aggiunto il seguente: «5-bis) mediazione, ai sensi dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69;». Art. 23

Abrogazioni

1. Sono abrogati gli articoli da 38 a 40 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e i rinvii operati dalla legge a tali articoli si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del presente decreto.

2. Restano ferme le disposizioni che prevedono i procedimenti obbligatori di conciliazione e mediazione, comunque denominati, nonché le disposizioni concernenti i procedimenti di conciliazione relativi alle controversie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile. I procedimenti di cui al periodo precedente sono esperiti in luogo di quelli previsti dal presente decreto.

Art. 24

Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, acquistano efficacia decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e si applicano ai processi successivamente iniziati.

III – INFORMATIVA PRIVACY

Informativa al Cliente sull'uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti

Art. 13 D. Lgs 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali

Gentile Cliente,

per fornirLe i prodotti e/o i servizi assicurativi richiesti o previsti in Suo favore dobbiamo raccogliere ed utilizzare alcuni dati che La riguardano.

QUALI DATI RACCOGLIAMO

Si tratta di dati (come, ad esempio, nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, professione, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica) che Lei stesso od altri soggetti⁽¹⁾ ci fornite; tra questi ci possono essere anche dati di natura sensibile⁽²⁾, indispensabili per fornirLe i citati servizi e/o prodotti assicurativi.

Il conferimento di questi dati è in genere necessario per il perfezionamento del contratto assicurativo e per la sua gestione ed esecuzione⁽³⁾; in alcuni casi è obbligatorio per legge, regolamento, normativa comunitaria od in base alle disposizioni impartite da soggetti pubblici quali l'Autorità Giudiziaria o le Autorità di vigilanza⁽⁴⁾. In assenza di tali dati non saremmo in grado di fornirLe correttamente le prestazioni richieste; il rilascio facoltativo di alcuni dati ulteriori relativi a Suoi recapiti può, inoltre, risultare utile per agevolare l'invio di avvisi e comunicazioni di servizio.

PERCHÉ LE CHIEDIAMO I DATI

I Suoi dati saranno utilizzati dalla nostra Società per finalità strettamente connesse all'attività assicurativa e ai servizi forniti⁽¹⁾, ai relativi adempimenti normativi, per finalità antifrode (verifica autenticità dei dati, prevenzione rischio frodi, contrasto frodi subite), nonché ad attività di analisi dei dati (esclusi quelli di natura sensibile), secondo parametri di prodotto, caratteristiche di polizza e informazioni sulla sinistrosità, correlate a valutazioni statistiche e tariffarie; ove necessario, per dette finalità nonché per le relative attività amministrative e contabili, i Suoi dati potranno inoltre essere acquisiti ed utilizzati dalle altre società del nostro Gruppo⁽⁵⁾.

I Suoi dati potranno essere comunicati solo ai soggetti, pubblici o privati, esterni alla nostra Società coinvolti nella prestazione dei servizi assicurativi che La riguardano⁽⁶⁾ o in operazioni necessarie per l'adempimento degli obblighi connessi all'attività assicurativa⁽⁴⁾.

Poiché fra i Suoi dati personali ve ne sono alcuni di natura sensibile (ad esempio, relativi al Suo stato di salute) potremo trattarli soltanto dopo aver ottenuto il Suo esplicito consenso.

COME TRATTIAMO I SUOI DATI

I Suoi dati non saranno soggetti a diffusione; saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, solo dal personale incaricato delle strutture della nostra Società preposte alla fornitura dei prodotti e servizi assicurativi che La riguardano e da soggetti esterni di nostra fiducia a cui affidiamo alcuni compiti di natura tecnica od organizzativa⁽⁷⁾.

QUALI SONO I SUOI DIRITTI

La normativa sulla privacy (artt. 7-10 D. Lgs. 196/2003) Le garantisce il diritto di accedere in ogni momento ai dati che La riguardano, a richiederne l'aggiornamento, l'integrazione, la rettifica o, nel caso i dati siano trattati in violazione di legge, la cancellazione.

Titolare del trattamento dei Suoi dati è SIAT Società Italiana di Assicurazioni e Riassicurazioni p.A. (www.siat-assicurazioni.it) con sede in Via V Dicembre, n. 3 - 16121 Genova e UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (www.unipolsai.it) con sede in Via Stalingrado 45 - 40128 Bologna.

Per l'esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, potrà rivolgersi al "Responsabile per il riscontro agli interessati", presso

SIAT Società Italiana di Assicurazioni e Riassicurazioni p.A., Via V Dicembre, n. 3, Genova,
privacy.siat@unipol.it

Note

- 1) Ad esempio, contraenti di polizze assicurative in cui Lei risulti assicurato o beneficiario, eventuali coobbligati; altri operatori assicurativi (quali intermediari assicurativi, imprese di assicurazione, ecc.); soggetti ai quali, per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura, di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni commerciali; organismi associativi (es. ANIA) e consortili propri del settore assicurativo, altri soggetti pubblici.
- 2) Sono i dati idonei a rivelare non solo lo stato di salute, ma anche convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, opinioni politiche, adesioni a partiti, sindacati, associazioni, od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico, o sindacale. Sono considerati particolarmente delicati, seppur non sensibili, anche i dati giudiziari, relativi cioè a sentenze o indagini penali, che possono essere trattati, senza il consenso dell'interessato, per le finalità e nel rispetto delle disposizioni di legge e/o dell'autorizzazione generale n. 7 del Garante.
- 3) Ad esempio, per predisporre o stipulare contratti assicurativi (compresi quelli attuativi di forme pensionistiche complementari, nonché l'adesione individuale o collettiva a Fondi Pensione istituiti dalla Società), per la raccolta dei premi, la liquidazione dei sinistri o il pagamento o l'esecuzione di altre prestazioni; per riassicurazione e coassicurazione; per la prevenzione e l'individuazione, di concerto con le altre compagnie del Gruppo, delle frodi assicurative e relative azioni legali; per la costituzione, l'esercizio e la difesa di diritti dell'assicuratore; per l'adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; per l'analisi di nuovi mercati assicurativi; per la gestione ed il controllo interno; per attività statistico-tariffarie.
- 4) (i) per disposizioni di IVASS, CONSOB, COVIP, Banca d'Italia, AGCM, Garante Privacy, (ii) per gli adempimenti in materia di accertamenti fiscali, (iii) per gli adempimenti in materia di identificazione, registrazione ed adeguata verifica della clientela e per segnalazione di operazioni sospette ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/07), (iv) per la normativa che ha istituito un Archivio Centrale Informatizzato, gestito dalla Consap per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (quale Titolare) per finalità di prevenzione delle frodi mediante furto di identità, nonché altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria. L'elenco completo è disponibile presso il responsabile per il Riscontro
- 5) Gruppo Unipol, con capogruppo Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. Le società facenti parte del Gruppo Unipol cui possono essere comunicati i dati sono ad esempio Unipol Banca S.p.A., Linear S.p.A., Unisalute S.p.A. ecc. Per ulteriori informazioni, si veda l'elenco delle società del Gruppo disponibile sul sito di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. www.unipol.it.
- 6) In particolare, i Suoi dati potranno essere comunicati e trattati, da soggetti che fanno parte della c.d. "catena assicurativa" in Italia ed eventualmente, ove necessario per la prestazione dei servizi richiesti, in Paesi dell'Unione Europea o anche fuori della UE, come: altri assicuratori; coassicuratori e riassicuratori; intermediari di assicurazione e di riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; SIM; Società di gestione del risparmio; banche depositarie per i Fondi Pensione, medici fiduciari, periti, autofficine, legali; società di servizi per il quietanzamento; cliniche o strutture sanitarie convenzionate. L'eventuale trasferimento dei Suoi dati personali a soggetti stabiliti fuori dall'Unione Europea sarà comunque effettuato nel rispetto dei limiti e prescrizioni di cui alla normativa comunitaria, al D.Lgs. 196/2003 ed alle autorizzazioni generali del garante Privacy.
- 7) Ad esempio, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di supporto alle attività di gestione ivi comprese le società di servizi postali; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti.